

L'AUTONOMIA DEL VENETO

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE



INDICE

PROPOSTA DELLA REGIONE DEL VENETO DI INTESA CON IL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE.....	3
RELAZIONE SUL PERCORSO ISTITUZIONALE SEGUITO DALLA REGIONE DEL VENETO.....	51
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - 3 APRILE 2019	57
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI – 10 APRILE 2019.....	71

**PROPOSTA DELLA REGIONE DEL VENETO
DI INTESA CON IL GOVERNO
PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116,
TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

ATTUAZIONE ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Bozza di Intesa tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia

CONSIDERATE le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 81, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché la L. 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 116, terzo comma, della Costituzione:

- dispone che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;
- consente che l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;
- prevede che l'iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia spetti alla regione interessata;
- prevede, altresì, che sull'iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;
- stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell'Intesa tra lo Stato e la Regione.

VISTI:

- la legge regionale del Veneto 19 giugno 2014, n. 15, recante «Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto»;
- la sentenza della Corte costituzionale 29 aprile - 25 giugno 2015, n. 118, pubbl. nella Gazz. uff. - 1^a s.s. - 1 luglio 2015, n. 26;
- l'esito del referendum consultivo svoltosi in Veneto in data 22 ottobre 2017, in attuazione della l. reg. Veneto n. 15/2014;
- la delibera della Giunta regionale del Veneto 23 ottobre 2017, n. 1680, con la quale è stata prevista l'istituzione della «Consulta del Veneto per l'autonomia», ed alla quale è stata data attuazione con i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 175 e 27 ottobre 2017, n. 177, rispettivamente aventi ad oggetto: «Costituzione della Consulta del Veneto per l'autonomia ...» e «Nomina nuovi componenti della Consulta del Veneto per l'autonomia, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto n. 175 del 26 ottobre 2017 ...»;
- i decreti del Presidente della Giunta regionale 26 ottobre 2017, n. 176, 15 novembre 2017, n. 186, 15 giugno 2018, n. 67 e 31 luglio 2018, n. 91, di costituzione della «Delegazione trattante», composta da Dirigenti regionali di vertice e da Esperti di chiara fama e comprovata esperienza in materia;

- la deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155, che ha approvato la proposta di legge statale n. 43, già varata dalla Giunta regionale del Veneto il 23 ottobre 2017 con delibera n. 35, e recante «Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43)»;
- la deliberazione 15 novembre 2017, n. 154, con la quale il Consiglio regionale ha conferito al Presidente della Giunta regionale ampio mandato «... per l'avvio e la conduzione del negoziato e la informativa al Consiglio regionale», nell'interesse della regione Veneto;
- la nota del 20 novembre 2017 con cui il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso la Proposta di legge statale al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Affari regionali, formulando istanza per l'avvio del negoziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- e considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha preso atto di tale richiesta e, ritenendola compatibile con quanto previsto dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, ha incaricato il Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le Autonomie di dare avvio al negoziato, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie;
- la nota del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali del 27 novembre 2017, di convocazione per il giorno 1 dicembre 2017 del Tavolo politico istituzionale con la regione Veneto per l'avvio del negoziato, e le successive note di convocazione dei Tavoli tecnici bilaterali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, pervenute alla regione Veneto anche per le vie brevi;
- che in data 1° dicembre 2017, in Roma, presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, è stata formalmente instaurata la trattativa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- che in data 28 febbraio 2018, è stato sottoscritto, tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Presidente della Regione Veneto, l'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'art. 116, terzo comma della Costituzione;
- che a seguito della formazione e della nomina del nuovo Governo, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Sen. Erika Stefani, il 12 giugno 2018 ha incontrato la delegazione trattante del Veneto, presieduta dal Presidente Luca Zaia;
- che nell'incontro del 12 giugno 2018 è stata formalmente sancita la riapertura del negoziato tra lo Stato e la Regione Veneto ai fini di conseguire l'Intesa fra lo Stato e la Regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
- che a seguito di detto incontro si sono tenuti numerosi incontri di approfondimento tecnico e confronto tra i rappresentanti delle Amministrazioni statali e quelli della Regione Veneto.

Ciò premesso, la Regione Veneto e il Governo sottoscrivono la presente intesa:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Veneto nel rispetto dell'unità nazionale

1. L'attribuzione alla Regione Veneto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è realizzata nel rispetto dei principi posti dagli artt. 3, 5, 81, 117, 118, 119, 120 della Costituzione e nel contesto di unità ed indivisibilità della Repubblica, nonché nel rispetto dei principi di solidarietà, perequazione e coesione sociale, tenuto altresì conto di quanto previsto dalla L. 5 maggio 2009, n. 42.

2. La Regione Veneto esercita le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto della presente Intesa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle competenze legislative statali di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, anche relative a materie trasversali, nonché del principio di leale collaborazione, posto a fondamento delle relazioni tra istituzioni che, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, compongono la Repubblica.

3. Nell'ambito dell'attuazione della legge di approvazione della presente intesa è sempre assicurato il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 2 - Materie.

1. Ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, alla Regione Veneto sono attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle seguenti materie, secondo quanto meglio dettagliato nel Titolo II della presente Intesa:

- 1) organizzazione della giustizia di pace, limitatamente all'individuazione dei circondari;
- 2) norme generali sull'istruzione;
- 3) istruzione;
- 4) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- 5) rapporti internazionali e con l'Unione Europea della regione;
- 6) commercio con l'estero;
- 7) tutela e sicurezza del lavoro
- 8) professioni;
- 9) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- 10) tutela della salute;
- 11) alimentazione;
- 12) ordinamento sportivo;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">13) protezione civile;14) governo del territorio;15) porti e aeroporti civili;16) grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione;17) ordinamento della comunicazione;18) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;19) previdenza complementare e integrativa;20) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;21) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali22) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;23) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. |
|---|

Art. 3 - Commissione paritetica.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, è istituita una commissione paritetica Stato Regione Veneto, di seguito commissione paritetica, composta da nove rappresentanti designati dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e nove rappresentanti designati dalla Giunta della Regione Veneto.

2. La commissione paritetica, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, determina, in applicazione dei principi e dei criteri stabiliti nella presente legge e avvalendosi della collaborazione di tutte le amministrazioni statali coinvolte, le risorse finanziarie, umane e strumentali nonché le forme di raccordo con le amministrazioni centrali, necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II.

Art. 4 - Competenze legislative e amministrative attribuite.

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali determinati dalla commissione paritetica. Il trasferimento dei beni e delle risorse comporta la contestuale soppressione o il ridimensionamento, in rapporto a eventuali compiti residui, dell'amministrazione statale periferica. Sono altresì ridimensionate, in rapporto ai compiti residui, le amministrazioni statali centrali in proporzione alle funzioni e alle risorse trasferite.

2. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione, con riguardo alle materie oggetto della presente intesa la Regione Veneto può conferire in tutto o in parte, con legge, le funzioni amministrative a essa attribuite ai Comuni, alle Province e alla Città metropolitana di Venezia e disciplinarne l'esercizio, secondo quanto previsto ed entro i limiti stabiliti dal presente Titolo. A tal fine, la Regione Veneto garantisce agli enti locali le

risorse necessarie.

3. Al riordino delle amministrazioni statali si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali nonché delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque adottato.

Art. 5 - Risorse finanziarie.

1. Considerato l'art. 14 della L. 5 maggio 2009, n. 42, secondo cui con la legge di approvazione dell'intesa stipulata ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione, si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, le modalità per l'attribuzione delle predette risorse finanziarie, nonché di quelle umane e strumentali necessarie all'esercizio di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, trasferite o assegnate dallo Stato alla Regione, sono determinate dalla commissione paritetica tenendo conto dei principi contenuti negli articoli 1 (graduale sostituzione, per tutti i livelli di governo, del criterio della spesa storica, in modo da garantire responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti), 2 lettere f) e m) (determinazione del costo e del fabbisogno standard quali parametri di valorizzazione di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica; superamento graduale del criterio della spesa storica), e 7 (attribuzione alle regioni di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali in conformità al principio di territorialità previsto dall'art. 119 della Costituzione) della L. 5 maggio 2009, n. 42.

2. In applicazione dei principi indicati al comma 1, la determinazione delle risorse dovrà avvenire in termini di:

- a) nella fase iniziale di attuazione di quanto previsto dall'Intesa, sulla base della spesa sostenuta dallo Stato nella Regione, riferita alle funzioni trasferite o assegnate;
- b) successivamente, onde assicurare il principio del superamento della spesa storica, sulla base di fabbisogni standard, che dovranno essere determinati entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'Intesa, fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni. Per assicurare in ogni caso il rispetto del principio del graduale superamento della spesa storica, onde dare corretta attuazione dell'art. 119 della Costituzione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L. 5 maggio 2009, n. 42, decorsi tre anni dall'approvazione della legge senza che siano stati approvati e in concreto applicati i fabbisogni standard, l'ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l'esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui alla presente Intesa non potrà essere inferiore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l'esercizio delle stesse. Per il settore sanitario restano fermi i costi e i fabbisogni standard individuati annualmente con l'intesa sulle disponibilità finanziarie per il servizio sanitario regionale; in caso di mancata applicazione del criterio dei costi e fabbisogni standard le risorse sono assegnate secondo il criterio

della quota capitaria.

3. Il finanziamento delle competenze riconosciute nei termini di cui al precedente comma è garantito, sulla base delle scelte e delle indicazioni della commissione paritetica, in modo da consentire l'adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato nell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, attraverso l'utilizzo, anche congiunto, dei seguenti strumenti:

- a) compartecipazione al gettito maturato nel territorio regionale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali;
- b) aliquote riservate, nell'ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei medesimi tributi riferibile al territorio regionale.

4. L'eventuale variazione di gettito maturato nel territorio della Regione dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata rispetto a quanto venga riconosciuto sulla base delle aliquote di compartecipazione o aliquote riservate determinate in ragione della spesa sostenuta dallo Stato nella Regione o, successivamente, rispetto a quanto venga riconosciuto in applicazione dei fabbisogni standard, anche nella fase transitoria in cui dovesse risultare applicabile il criterio del valore medio nazionale pro-capite, è di competenza della Regione nei limiti di quanto previsto dalle aliquote di compartecipazione o riservate determinate dalla commissione paritetica.

5. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1 determinano altresì la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle nuove competenze conferite che dovrà avvenire contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

6. Ogni due anni la Commissione paritetica verifica la congruità delle compartecipazioni e delle riserve di aliquota prese a riferimento per la copertura dei fabbisogni standard, sia in termini di gettito che di correlazione con le funzioni svolte.

7. I fabbisogni standard di cui al comma 2 lettera b) e le relative metodologie sono individuati da un apposito Comitato Stato Regioni, con la partecipazione di rappresentanti della Regione Veneto, che il Governo si impegna ad istituire e che opera in raccordo con organismi già esistenti nella materia .

Art. 6 – Investimenti.

1. Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, determinano congiuntamente modalità per assegnare una compartecipazione al gettito, o aliquote riservate relativamente all'Irpef o ad altri tributi erariali, in riferimento al fabbisogno per investimenti pubblici ovvero anche mediante forme di crediti di imposta con riferimento agli investimenti privati, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia.

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili o altre modifiche di disciplina relative ai tributi erariali compartecipati od oggetto di aliquota riservata a favore della regione, di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 sono possibili, a parità di funzioni conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi in linea con quanto previsto per i tributi regionali dalla lett. t), del comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su quantificazione della Commissione paritetica Stato-Regione.

Art. 8 – Leale collaborazione.

1. Le norme statali vigenti nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa in base alla presente intesa continuano ad applicarsi nella Regione Veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

2. La legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa sulla base della presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali delle quali cessa l'efficacia nella Regione Veneto a seguito dell'entrata in vigore della normativa regionale, stabilendone altresì la decorrenza.

3. In osservanza del principio di leale collaborazione e al solo fine di garantire una coerenza normativa, in particolare con la legislazione statale che con l'entrata in vigore della legge regionale cessa di produrre effetti, le leggi regionali di attuazione della presente Intesa, sono comunicate alla Commissione paritetica di cui all'art. 3 prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

Art. 9 - Verifiche e monitoraggio.

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e l'eventuale necessità di adeguamento, lo Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano, per il tramite della commissione paritetica, un monitoraggio periodico sull'esercizio delle competenze attribuite nonché verifiche su specifici aspetti o settori di attività.

TITOLO II
COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA REGIONE VENETO

Art. 10 - Organizzazione della Giustizia di Pace.

1. È attribuita alla Regione Veneto, in materia di organizzazione della giustizia di Pace, nei limiti del numero previsto dalla normativa statale, la competenza relativa alla distribuzione degli uffici dei giudici di Pace nel territorio regionale, all'individuazione delle sedi, laddove non siano già fornite da altri soggetti pubblici, alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale amministrativo da impiegare e alla assunzione dei relativi oneri economici e finanziari.

Art. 11 - Competenze in materia di Istruzione.

1. È attribuita alla Regione Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche mediante l'introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in tema di valutazione degli apprendimenti;
- c) alla disciplina della programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, alla formazione dei docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- d) alla disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di istruzione secondaria superiore;
- e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro del comparto scuola e della dirigenza scolastica;
- f) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- g) alla disciplina della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
- h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell'assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
- i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell'autonomia scolastica;
- l) alla disciplina dell'istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e dell'organizzazione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nell'ambito della programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema dell'istruzione e formazione professionale in funzione dell'integrazione con la formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva

l'autonomia dei CPIA;

m) alla disciplina dell'organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire la programmazione dell'offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali;

n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale, incentivi economici e servizi integrati;

o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l'esercizio del diritto allo studio;

p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.

Art. 12 – Norme relative al personale dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale e delle istituzioni scolastiche regionali.

1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni correlate alle competenze di cui all'articolo 11, ed in particolare le attività di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatica, sono trasferite alla Regione Veneto le competenze, le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d'Ambito Territoriale.

2. Il personale degli Uffici di cui al comma 1 transita nei ruoli regionali, fatta salva la facoltà di permanere nei ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, esercitando il diritto di opzione nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione, il personale di cui al comma 2 deve permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.

4. La disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica anche ai Dirigenti Tecnici assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5. Sono trasferiti altresì alla Regione del Veneto i dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito con legge regionale uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale e fermo l'obbligo di permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.

6. È trasferita alla Regione Veneto la competenza ad attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d'Ambito Territoriale e dei Dirigenti Scolastici che abbiano scelto di mantenere l'appartenenza ai ruoli statali.

7. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono definite con DPCM, d'intesa

con la Regione Veneto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

8. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l'acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.

9. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai precedenti commi lo Stato procede al trasferimento delle relative risorse finanziarie, determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.

10. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell'organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto al momento della stipulazione della presente Intesa, rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale secondo le procedure di cui al comma 15.

11. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, anche proveniente dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali regionali degli idonei ancora utilizzabili, e il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 15, chiede il trasferimento negli stessi.

12. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto Istruzione e Ricerca. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

13. La Regione Veneto definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Veneto nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell'anno precedente.

14. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto, garantendo un sistema di reclutamento uniforme secondo quanto previsto a livello nazionale. Il personale assunto all'esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.

15. Al fine di favorire una maggiore continuità didattica presso le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Regione, individua, anche in deroga all'articolo 13, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e salvo che in caso di esubero o sovrannumero, il periodo minimo di permanenza nella prima sede di servizio da prevedere nei bandi di concorso, in ragione delle

specifiche esigenze di organico.

16. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Veneto, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto o di altre regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale.

17. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. È consentito al personale appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre regioni, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.

18. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo regionale.

19. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Veneto, sono determinate le modalità di quantificazione e trasferimento alla Regione Veneto, e di periodica rideterminazione, delle risorse finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche del Veneto, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico complessivo, maturato dalle unità di personale all'atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.

Art. 13 - Edilizia scolastica.

1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa con riferimento:

- a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture, di messa a disposizione di laboratori, di adeguamento degli spazi alla popolazione scolastica regionale;
- b) alla disciplina dei criteri per l'individuazione dell'effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei criteri definiti a livello nazionale;
- c) alla disciplina della programmazione regionale degli interventi per l'utilizzo delle risorse nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011.

Art. 14 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

1. È attribuita alla Regione Veneto potestà legislativa e regolamentare nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nel rispetto dei livelli essenziali di tutela espressamente stabiliti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato e dei principi fondamentali in materia. La Regione può

altresì emanare disposizioni più restrittive.

2. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, la Regione può, con proprie leggi, disporre l'allocazione delle funzioni amministrative ad esse attribuite dalla presente intesa.

3. La Regione può altresì disporre l'allocazione delle funzioni amministrative che la legge dello Stato non attribuisce a organi o enti di livello statale.

4. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi e regolamenti, disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse attribuite, anche attraverso propri enti e agenzie strumentali, nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.

5. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione può, con proprie leggi, stabilire norme di principio concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite a Comuni, Province e città metropolitane nel rispetto delle norme procedurali statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione.

6. Sono confermate le funzioni già assegnate dall'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, sottoscritto il 28 febbraio 2018.

7. E' attribuita alla Regione del Veneto la disciplina in materia di assetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente anche con riferimento all'attribuzione di funzioni di controllo nonché la potestà legislativa e le funzioni amministrative con riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Art. 15 – Attribuzione alla Regione di funzioni comunali e provinciali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

1. Nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" sono altresì attribuite alla Regione le seguenti funzioni amministrative provinciali e comunali:

a) parere finalizzato a stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni (art. 107, d.lgs. 152 del 2006);

b) parere, nel contesto delle attività di pianificazione delle autorità di bacino, per definire gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi; parere ai fini dell'adozione del Piano di tutela delle acque (art. 121, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- c) autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale (art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- d) controllo degli scarichi (art. 128, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- e) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti in materia di gestione dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. a, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- f) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- g) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 197, comma 1, lett. c, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- h) individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti (art. 197, comma 1, lett. d, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- i) controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi di depurazione, nonché delle attività di utilizzazione dei predetti fanghi in agricoltura (art. 7, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99);
- l) ispezione preventiva ai fini dell'avvio delle attività di incenerimento e incenerimento dei rifiuti (art. 23 7-duovices, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- m) parere ai fini dell'approvazione del piano di monitoraggio in materia di bonifica dei siti contaminati (art. 242, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- n) emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su segnalazione di una amministrazione (art. 244, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- o) identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili (art. 245, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- p) accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente (art. 248, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- q) irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati (art. 262, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- r) controlli in materia di inquinamento acustico (art. 14, Legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- s) controlli in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 14, Legge 22 febbraio 2001, n. 36).

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate dagli enti che ne sono titolari alla data di entrata in vigore della legge approvata sulla base della presente intesa fino alla diversa disciplina adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 4.

Art. 16 – Potere di iniziativa.

1. Nella materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Regione Veneto, sulla base di specifiche

esigenze riferibili al proprio territorio, può proporre l'adozione di regolamenti e di atti amministrativi generali di competenza dello Stato o di organi ed enti di livello statale.

2. La Regione esercita l'iniziativa di cui al comma 1 mediante la presentazione di un progetto accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione tecnico-finanziaria.

3. I documenti di cui al comma 2 sono trasmessi all'organo o ente competente, il quale avvia l'istruttoria entro trenta giorni dandone formale comunicazione alla Regione al fine di consentirne la partecipazione al procedimento.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e decorsi ulteriori 60 giorni senza l'approvazione dell'atto da parte dello Stato, la Regione può adottare i regolamenti e gli atti amministrativi generali di cui al comma 1.

5. In caso di successivo intervento statale, la disciplina sopravvenuta sostituisce quella regionale adottata ai sensi del comma 4, fatti salvi gli effetti già prodottisi.

6. Sugli schemi di atti statali da adottarsi ai sensi del comma 5 è acquisito il parere della Regione, anche ai fini di garantire il coordinamento tra le due discipline statale e regionale.

Art. 17 – Rifiuti.

1. Sono comunque attribuite alla Regione le funzioni normative ed amministrative di seguito elencate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14:

a) la determinazione dei criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa nazionale di settore nonché dei valori limite del rapporto tra il volume autorizzato di rifiuti e superficie di riferimento stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, considerando gli impianti di discarica autorizzati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in esercizio, cessate o in gestione postoperatoria, o comunque adeguate ai sensi del citato decreto legislativo;

b) la determinazione di ordini di preferenza nell'ingresso negli impianti di smaltimento, ivi compresi gli impianti di incenerimento con recupero energetico (operazione R1 di cui all'Allegato C, alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), presenti nel territorio regionale dei rifiuti aventi codice EER 191212, sulla base di criteri tecnici che premiano la maggior qualità del rifiuto in relazione alla loro caratterizzazione sotto il profilo chimico-fisico, senza impedire l'ingresso nel territorio regionale di rifiuti che possono circolare in base alle norme vigenti;

c) la determinazione dei criteri per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nel rispetto della direttiva n. 98/2008, come modificata dalla direttiva n. 851/2018, e comunque con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato in sede di recepimento di tale ultima direttiva;

d) l'individuazione di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il

trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati, con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. r), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) la disciplina – previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132 – dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 5, comma 1, n. 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

f) la adozione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ferme restando le responsabilità in capo al produttore previste dalla normativa vigente, nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 1535/2015, dell'art. 5 della direttiva 2008/98 e dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e con carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) la individuazione, previo parere del Sistema nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, di criteri specifici da rispettare perché specifiche tipologie di rifiuto cessino di essere tali, nel rispetto dell'articolo 5 della direttiva 1535/2015, dell'articolo 6 della direttiva 2008/98 e dell'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla base di una verifica della conformità dei processi di trattamento alle migliori tecnologie disponibili nonché di una verifica di conformità dei processi di trattamento e del risultato dei medesimo alla letteratura scientifica maggiormente accreditata sull'argomento; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) la definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, tenendo conto della tipologia di impianto, della tipologia di rifiuto, della quantità di rifiuti trattati, nonché del complesso dei rischi connessi a tale attività di gestione; le determinazioni adottate ai sensi della presente disposizione hanno carattere di cedevolezza rispetto a quanto stabilito dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, o nell'esercizio della funzione di cui all'art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

i) la adozione di misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

l) la disciplina della messa in sicurezza dei rifiuti delle discariche che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo tale da garantire l'isolamento della sorgente attiva di contaminazione, ferma restando l'inderogabilità della normativa in materia di bonifiche.

2. La normativa statale sopravveniente si sostituisce alla disciplina regionale adottata dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fatti salvi gli effetti già prodottisi.

3. La normativa statale sopravveniente, avuto riguardo alla specifica funzione esercitata, individua, previo parere della Regione, i termini e le condizioni di adeguamento della disciplina regionale.

Art. 18 – Bonifiche.

1. Fermo restando un continuativo raccordo con il Ministero dell'Ambiente, è attribuita alla Regione Veneto la potestà normativa e amministrativa, con riferimento alle seguenti funzioni:

a) la stipula di accordi di programma con i proprietari di aree contaminate o soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica ambientale e di riconversione industriale e sviluppo economico nei siti di interesse nazionale, di cui all'art. 252 – bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché la stipula di accordi di programma di cui all'art. 246 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) la proposta della Regione allo Stato di individuazione, perimetrazione e ripermetrazione dei siti di interesse nazionale ai fini della ripartizione delle risorse statali e di gestione dei finanziamenti statali relativi alla bonifica dei SIN presenti sul territorio regionale anche attraverso accordi con il Ministero;

c) le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 riguardanti l'approvazione dei progetti di bonifica delle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale, tra cui le procedure tecnico-amministrative relative all'approvazione del piano di caratterizzazione, del documento di analisi di rischio, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, la realizzazione degli interventi nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e l'autorizzazione provvisoria in caso di urgenza;

d) la definizione del piano di intervento per l'inquinamento diffuso nelle aree ricadenti nei SIN (art. 239, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006);

e) le funzioni amministrative in materia di controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, con riferimento ai SIN;

f) il potere di transazione per i SIN di cui all'art. 306 bis del D. Lgs. n. 152/2006;

g) la disciplina delle procedure semplificate di cui all'art. 249 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

h) l'emissione di ordinanza, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione di un sito, con ordine a provvedere su segnalazione di una amministrazione, ai sensi dell'art. 244, del d.lgs. n. 152 del 2006;

i) l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dare corso agli interventi di bonifica di siti contaminati, su segnalazione degli interessati non responsabili, ai sensi dell'art. 245, del d.lgs. n. 152 del 2006;

l) l'accertamento in merito al completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché alla conformità degli stessi al progetto approvato, sulla base di relazione tecnica predisposta dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'art. 248, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Art. 19 - Danno ambientale.

1. Alla Regione del Veneto è attribuita la potestà legislativa nonché le funzioni amministrative in materia di danno ambientale di cui alla parte VI, Titolo II e III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale, compreso il potere di esercitare l'azione civile anche in sede penale, ferme restando le funzioni già assegnate con la tabella A, punto 1, dell'Accordo preliminare in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, sottoscritto il 28 febbraio 2018, che si confermano.

Art. 20 - Difesa del suolo.

1. Sono attribuite alla Regione del Veneto la competenza legislativa e le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo relativamente a:

- a) disciplina degli interventi ordinari e straordinari per la gestione del rischio sismico, anche attraverso la costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la prevenzione del rischio sismico nel quale confluiscono le risorse dei fondi nazionali per interventi di adeguamento, miglioramento sismico, riparazione o intervento e verifica sismica;
- b) programmazione e controllo degli interventi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, da attuarsi mediante appositi accordi di programma sottoscritti dalla Regione del Veneto e dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale, con possibilità di attribuire al Presidente della Regione i poteri di commissario straordinario con le prerogative di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tal fine lo stesso è autorizzato a chiedere l'apertura delle relative contabilità speciali presso la Banca d'Italia;
- c) indirizzi e criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- d) l'approvazione delle varianti dei piani di bacino distrettuale di natura non sostanziale riguardanti le componenti di esclusivo interesse della singola Regione ai sensi dell'articolo 66, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto.

2. Sono attribuite alla Regione del Veneto le risorse economiche per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici.

Art. 21 - Valutazione di impatto ambientale.

1. E' attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa relativa alla sottoposizione dei piani e progetti a VIA e VAS per le opere ubicate o che possono avere impatto nel territorio regionale, con particolare riferimento a:

- a) le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale",

attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del decreto, come da Tabella VIA allegata, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate nel territorio della Regione o di sua esclusiva competenza, nonché per quanto riguarda le opere strategiche nel proprio territorio, applicando il procedimento di VIA relativo alle opere di sua esclusiva competenza;

b) le modalità procedurali finalizzate al coordinamento delle procedure di VAS, VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale e al rilascio di provvedimenti di autorizzazione unica;

c) disciplinare ulteriori criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA, anche attraverso il ricorso a metodi semi-quantitativi, e per ulteriori contenuti dello studio di impatto ambientale;

d) l'attività istruttoria di Verifica di Ottemperanza del progetto definito di VIA Legge Obiettivo, del progetto preliminare approvato e delle eventuali prescrizioni dettate in approvazione dello stesso;

e) l'attività istruttoria di valutazione di una o più Varianti apportate ad un progetto definitivo/esecutivo di VIA Legge Obiettivo;

f) l'attività di verifica dei progetti relativi ad infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (VIA Legge Obiettivo);

g) l'attività istruttoria di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate da un provvedimento di VIA o da un provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA;

h) le funzioni amministrative in materia di controlli, vigilanza, sanzioni, individuazione del soggetto.

Art. 22 – Localizzazione degli impianti di incenerimento.

1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico, non possono essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Art. 23 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

1. In materia di rapporti internazionali della Regione, salva la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di politica estera, come definita dalle leggi statali, sono attribuite alla Regione del Veneto, entro i limiti e secondo le procedure di cui all'art. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, competenze legislative e amministrative in merito a:

- a) rapporti della Regione con Stati e con enti territoriali interni ad altro Stato;
- b) rapporti della Regione con gli uffici di organizzazioni internazionali (aventi sede nel Veneto), al fine dello sviluppo e del consolidamento di progetti e programmi di rilevanza internazionale promossi dalle Università e dalle imprese venete;
- c) rapporti della Regione con le comunità dei Veneti all'estero, al fine di promuovere e sostenere iniziative in campo economico e culturale;
- d) iniziative della Regione di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'area adriatico – ionica e mediterranea;
- e) stipula di intese della Regione con enti territoriali confinanti di stati esteri, in attuazione della

Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 948.

2. In materia di rapporti della Regione con l'Unione Europea, al fine di rafforzare la partecipazione della Regione del Veneto alle fasi ascendente e discendente, fermi restando le procedure ed i limiti stabiliti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono consentiti:

- a) l'attivazione di forme di consultazione specifica della Regione, in particolare nelle materie oggetto di autonomia differenziata;
- b) il coinvolgimento della Regione del Veneto nelle procedure di contenzioso e precontenzioso con l'Unione europea che la riguardano direttamente.

Art. 24 – Commercio con l'estero.

1. Sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative per promuovere:

- a) le produzioni venete all'estero e per l'estero tenuto conto delle linee prioritarie annualmente concordate in sede di Cabina di regia per l'Italia internazionale;
- b) il marketing territoriale;
- c) l'attrazione degli investimenti esteri in Veneto, in collaborazione e raccordo con l'azione del Comitato Interministeriale per l'attrazione degli Investimenti Esteri - CIAIE;
- d) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, anche internazionali, a sostegno del sistema produttivo veneto e l'organizzazione e il coordinamento della partecipazione di imprese alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero e agli incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e con le associazioni di categoria.

2. La Regione del Veneto può altresì istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, accessibili a tutti i produttori dell'Unione Europea, nel rispetto degli articoli da 27 a 36 della Direttiva (UE) 2015/2436.

Art. 25 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione.

1. È attribuita alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di servizi per il lavoro, politiche attive del lavoro e incentivi all'assunzione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento:

- a) al sistema regionale dei servizi per il lavoro definito dalla legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, in riferimento al rafforzamento previsto dal decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26, attraverso l'attribuzione di risorse individuate sulla base dei fabbisogni regionali anche con riferimento ai migliori standard europei;
- b) alla disciplina delle modalità di erogazione delle prestazioni essenziali (LEP), fermo restando il rispetto del contenuto essenziale delle stesse; la disciplina statale previgente di dettaglio si applica fino all'entrata in vigore della disciplina organica regionale, fermo restando il rispetto dei principi

fondamentali della legislazione statale;

c) alla disciplina, nell'ambito di specifiche intese con lo Stato oltre che nel rispetto dei principi della legislazione statale, di servizi aggiuntivi e integrativi sul territorio regionale, che tengano conto delle specificità del mercato del lavoro locale, anche individuando LEP integrativi regionali;

d) alla disciplina degli strumenti di incentivazione al reinserimento professionale dei lavoratori in difficoltà occupazionale, attraverso l'attribuzione delle risorse adeguate disponibili e di quelle che potranno essere attribuite, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Art. 26 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.

1. Alla Regione del Veneto sono attribuite, sulla base dei principi della legislazione statale, le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni e disoccupazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina dei criteri di accesso agli ammortizzatori sociali, anche utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio;
- b) all'esercizio delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali sulla base di intese con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e prevedendo l'avvalimento dell'INPS, al fine di collegare le misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e le misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo;
- c) all'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, alimentato dai versamenti delle aziende e dei lavoratori aderenti.

2. Al fondo di cui al comma precedente si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26, D.lgs. n. 148/2015, al fine di erogare misure di copertura per le aziende che non godono degli ammortizzatori ordinari e di finanziare percorsi formativi per i lavoratori, nel rispetto ed entro i limiti di quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

Art. 27 – Professioni.

1. Alla Regione Veneto sono attribuite le competenze legislative ed amministrative volte a rafforzare il proprio ruolo in relazione alle professioni non ordinistiche, anche istituendone di nuove purché riguardanti competenze connesse alle caratteristiche specifiche regionali.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 la Regione può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed in materia di professioni come individuate dalla legge statale, con riferimento agli aspetti che presentano carattere prettamente locale ed un collegamento con il territorio regionale.

Art. 28 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

1. Sono attribuite alla Regione del Veneto le competenze legislative, in materia di "Ricerca

scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" e le relative funzioni amministrative, con riferimento:

- a) alla programmazione regionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- b) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi per l'innovazione tecnologica e non;
- c) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- d) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa sul territorio regionale.

2. Sono altresì attribuite le funzioni amministrative con riferimento:

- a) alla promozione, programmazione e coordinamento della ricerca;
- b) alla promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali ed europei;
- c) all'indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
- d) alla predisposizione ed attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati da fondi strutturali;
- e) alla cooperazione scientifica regionale ed extraregionale in materia di ricerca;
- f) alla promozione della cultura scientifica;
- g) all'incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;
- h) all'ausilio allo Stato nella cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e cooperazione interuniversitaria e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali di cooperazione scientifico tecnologica;
- i) al fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del D.L. 22.06.2012 n. 83;
- j) ai contributi tramite credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di cui all'art. 24 del D.L. 22.06.2012 n. 83.

Le funzioni di cui alle lettere c, d, e, f, sono esercitate in raccordo con lo Stato.

3. Nell'ambito dei Fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, compresi quelli già inseriti nel comma 2, sono istituite Sezioni Speciali per il Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente tra lo Stato e la Regione in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.

4. E' altresì attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.

Art. 29 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in materia di istruzione universitaria, la Regione Veneto concorre:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie presenti nella Regione per l'istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare

un'offerta integrativa dei percorsi universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto;

b) all'utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;

c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b);

d) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato;

e) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa.

Art. 30 - Tutela della salute.

1. In materia di Tutela della Salute sono attribuite alla Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e ferma restando la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, le competenze legislative, amministrative e organizzative con riferimento:

a) alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sanitario e sociosanitario regionale nonché ai profili organizzativi e di governance delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con riguardo agli organi e alla direzione strategica, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di selezione della dirigenza medica e sanitaria;

b) alle modalità organizzative di erogazione dei servizi ospedalieri e territoriali, al fine di garantire un assetto organizzativo della rete dei servizi e delle strutture di supporto efficiente, integrato e di qualità;

c) alla definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati, anche in deroga ai limiti di spesa previsti a livello nazionale;

d) alla definizione dell'utilizzo delle risorse finanziarie da impiegare per il personale del servizio sanitario regionale dipendente a tempo indeterminato e determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, anche in deroga ai limiti di spesa previsti a livello nazionale;

e) alla disciplina e gestione del personale del servizio sanitario regionale, compresa la regolamentazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;

f) alla valorizzazione delle competenze delle professioni sanitarie nell'ambito di percorsi formativi regionali;

g) alla destinazione in sede di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di specifiche risorse regionali, ulteriori rispetto alle risorse aggiuntive regionali già previste dai contratti collettivi nazionali, finalizzate a incentivare e valorizzare la professionalità del personale dipendente del servizio sanitario regionale, prevedendo inoltre incentivi e misure di sostegno al personale che opera presso sedi disagiate;

h) alla disciplina di incarichi conferiti ai professionisti sanitari, previa procedura comparativa, con contratti di lavoro autonomo o libero professionali dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale anche per lo svolgimento di funzioni ordinarie;

- i) alla programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione dei medici, ivi compresa la determinazione del numero dei contratti di formazione specialistica, nonché alla determinazione, d'intesa con le università interessate, delle modalità di svolgimento della rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa al fine di rispondere alle specifiche esigenze del territorio;
- j) alla disciplina della programmazione e attivazione di percorsi di formazione specialistica dei medici specializzandi presso le strutture del servizio sanitario regionale secondo le seguenti modalità:
- 1) nell'ambito delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione la Regione, d'intesa con le università interessate cui compete la formazione teorica, può assegnare a laureati in medicina e chirurgia, con risorse proprie e previa procedura pubblica di selezione, specifici contratti di specializzazione-lavoro, della durata di un anno e rinnovabili per una durata complessiva pari a quella del corso di formazione specialistica;
 - 2) nell'ambito delle strutture ospedaliere e territoriali in possesso degli standard generali e specifici relativi alle capacità strutturali, tecnologiche, organizzative ed assistenziali previsti dalla normativa nazionale la Regione, d'intesa con le università interessate cui compete la formazione teorica, può disciplinare le modalità per l'impiego a tempo indeterminato, previa procedura concorsuale, di medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione da inserire in soprannumero presso le scuole di specializzazione;
- k) alla promozione di convenzioni con i Ministeri competenti, le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti dell'Unione europea per il riconoscimento della formazione specialistica dei medici conseguita presso le università e organismi parti della convenzione. A seguito della formalizzazione delle convenzioni la Regione concorda con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli stati membri dell'Unione europea l'attivazione e il finanziamento di posti di formazione specialistica dei medici;
- l) alle modalità di erogazione delle cure primarie anche in forme aggregate complesse con medici convenzionati, con medici dipendenti o con soggetti accreditati, ferme restando le norme sull'esclusività del rapporto di lavoro e nel rispetto del principio di libera scelta del cittadino;
- m) alla disciplina della compartecipazione alla spesa sanitaria, con facoltà di abolire la quota fissa, prevedendo misure per la copertura finanziaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario complessivo del sistema sanitario, nel rispetto, per i cittadini residenti in altre regioni, di quanto previsto dagli accordi interregionali sulla mobilità;
- n) alla disciplina di forme integrative di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti, al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di garanzia di accesso alle cure per gli iscritti e in termini di effettiva integrazione delle prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza, istituendo e regolamentando fondi sanitari integrativi;
- o) alla definizione della programmazione degli investimenti relativi al patrimonio sanitario pubblico, edilizio e tecnologico, del servizio sanitario regionale con riconoscimento alla Regione di un ammontare annuo di risorse certo ed adeguato;
- p) all'esercizio di competenze in via surrogatoria, adottando atti o provvedimenti efficaci per il territorio regionale in tutti i casi in cui, negli ambiti attinenti al governo del sistema socio sanitario, siano previsti da disposizioni di legge atti o provvedimenti statali di contenuto tecnico e questi non siano emanati dagli enti ed organismi competenti. A tal fine, la Regione sottopone all'ente o organismo competente un documento in via surrogatoria e qualora questi non si pronunci nel merito entro 180 giorni, adottando un atto efficace per l'intero territorio nazionale, la Regione

utilizza il documento presentato per assumere l'atto o provvedimento valevole per il proprio territorio regionale. L'atto o provvedimento regionale perde efficacia quando l'ente o organismo statale competente in via principale provveda, fatti salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 31 – Prodotti biologici.

1. La Regione del Veneto detta la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
2. Nell'ambito del suo territorio la Regione del Veneto è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

Art. 32 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative, ivi comprese quelle ispettive, svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari" (ICQRF).
2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell'articolo 18, comma 1 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38", come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 "Interventi urgenti nel settore agroalimentare", convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 e s.m.i.
3. Al fine di garantire l'adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.

Art. 33 - Pesca e acquacoltura.

1. La Commissione Consultiva Locale, istituita a livello regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38", esprime pareri di carattere obbligatorio e vincolante in materia di tutela e gestione delle risorse alieutiche sugli atti predisposti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, qualora gli stessi riguardino le attività di pesca professionale e acquacoltura esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera), negli areali marittimi antistanti la fascia costiera veneta.
2. Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 154 del 2004, ivi

comprese:

- a) il sostegno del settore della pesca (piccola pesca costiera) mediante interventi per l'associazionismo e per i piani di gestione delle attività di pesca professionale esercitata entro le tre miglia dalla costa;
- b) la tutela e la gestione del patrimonio ittico in relazione alle attività di maricoltura (molluschicoltura e piscicoltura) esercitate entro le tre miglia dalla costa;
- c) la costituzione di un fondo a sostegno delle imprese di settore colpite da eventi calamitosi di carattere naturale finalizzato alla riattivazione della filiera produttiva, anche mediante interventi di carattere ambientale.
- d) la gestione delle funzioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 154/2004 "Attività Connesse" alla pesca e all'acquacoltura, ovvero quelle relative alle attività di pescaturismo e ittiturismo;
- e) il trasferimento del gettito derivante dal rilascio delle concessioni demaniali per impianti di allevamento di specie ittiche (maricoltura, molluschicoltura) dall'erario dello Stato alle casse Regionali.

3. Nell'ambito del suo territorio la Regione Veneto esercita la potestà legislativa e la potestà amministrativa anche in materia di:

- a) istituzione e disciplina delle zone di tutela biologica collegate all'attività di pesca ed acquacoltura nelle lagune interne, in mare e nel demanio marittimo entro le tre miglia dalla costa, ivi comprese le modalità di esercizio delle attività di acquacoltura, gli strumenti e gli attrezzi utilizzabili in tali zone.
- b) disciplina e autorizzazione del prelievo di novellame nelle zone di demanio marittimo di cui alla lettera a).

4. Nell'ambito dei Fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura sono istituite Sezioni Speciali per il Veneto, le cui dotazioni sono determinate congiuntamente tra lo Stato e la Regione in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.

5. E' altresì attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.

Art. 34 - Competenze in materia venatoria.

1. È attribuita alla Regione la potestà legislativa, regolamentare e amministrativa in riferimento a:

- a) programmazione dell'attività venatoria annuale con sostituzione del parere ISPRA con parere di un organo tecnico-scientifico regionale;
- b) attività di controllo e contenimento delle specie di fauna selvatica senza parere ISPRA con la conseguente determinazione dei soggetti autorizzati al controllo.

2. È, altresì, attribuita alla Regione la potestà amministrativa di codecisione, d'intesa con gli enti gestori delle aree protette, per l'accertamento e l'adozione delle determinazioni relative ai prelievi faunistici e agli abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici nelle aree protette regionali, di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

Art. 35 – Sviluppo del sistema sportivo regionale.

1. È attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa in materia di ordinamento sportivo.
2. Sono attribuite le funzioni amministrative in materia di:
 - a) promozione e sostegno dell'attività motoria e sportiva;
 - b) interventi ordinari e straordinari per la gestione dell'impiantistica sportiva. In tale ambito la regione è autorizzata alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per la realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di impianti sportivi destinati allo sport di base e all'agonismo.

Art. 36 - Protezione civile.

1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di "Protezione civile", con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale al verificarsi o nell'imminenza degli eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del medesimo decreto legislativo.
2. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.
3. Alla Regione Veneto competono altresì:
 - a) le funzioni di coordinamento del volontariato di protezione civile;
 - b) la formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;
 - c) la pianificazione di protezione civile comunale, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di revisione dei piani e al possesso del piano di protezione civile comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile;
 - d) la disciplina per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio;
 - e) le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione, nonché il coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco con la creazione di nuclei operativi regionali;
 - f) le funzioni in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento e coordinamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione.

Art. 37 – Governo del territorio.

1. Alla Regione Veneto sono attribuite ulteriori competenze legislative e amministrative volte a consolidare il proprio sistema di governo del territorio, fermo restando il rispetto della normativa statale sulla sicurezza, sull'ordinamento civile nonché sui livelli essenziali delle prestazioni, dettata in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e m), della Costituzione, con riferimento:

a) alla disciplina dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali;

b) alla disciplina dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione, anche per favorire la rigenerazione urbana, fermi restando la normativa statale e regionale in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione, nonché quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del d.P.R. 380/2001 e dagli articoli 35 e 36 del d.lgs. 50/2016;

c) alla disciplina del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 14 del d.P.R. 380/2001, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza stabilite in base alla normativa statale e regionale;

d) alla disciplina del contenimento del consumo di suolo;

e) alla disciplina all'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché degli strumenti di programmazione negoziata.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Regione Veneto può disapplicare le disposizioni di principio delle leggi dello Stato, successive alla data di approvazione della presente intesa, aventi incidenza sulla disciplina regionale di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 medesimo.

3. È, altresì, attribuita alla Regione Veneto, anche al fine di elevare i livelli di semplificazione amministrativa in materia edilizia, la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla incentivazione della rigenerazione urbana, fatta salva la competenza statale per la definizione degli interventi edilizi, anche mediante:

a) la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi;

b) la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito di applicazione della segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire, ferma restando la disciplina delle sanzioni prevista dalla normativa statale.

Art. 38 – Infrastrutture viarie.

1. Sono trasferite al demanio della Regione del Veneto tutte le strade comprese nella rete stradale

nazionale per la parte insistente nel territorio veneto e la relativa competenza legislativa e amministrativa con riferimento alle funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza. Tali funzioni, con riferimento agli assi viari compresi nella rete Ten-T, sono svolte previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di garantire un efficace sistema di interconnessione con la rete viaria nazionale e sovranazionale.

2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione con riferimento agli oggetti e nei limiti prima specificati, nonché nel rispetto dell'art. 119 Cost. e della normativa statale dettata in attuazione dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione – in particolare quella relativa alla difesa, alla tutela della concorrenza, alla sicurezza e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alle lettere d), e), h) e m) dello stesso comma secondo – ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Devono inoltre essere esercitate nel rispetto delle norme statali stabilite in relazione a:

- a) le caratteristiche e gli standard tecnico-costruttivi ed operazionali delle opere;
- b) la sicurezza della circolazione;
- c) la funzione unitaria assolta dalle grandi reti di trasporto, di rilievo sovraregionale, anche in considerazione della strategicità delle stesse;
- d) il coordinamento delle diverse Regioni interessate dall'infrastruttura.

3. La Regione Veneto subentra allo Stato quale concedente nelle tratte autostradali comprese nella rete autostradale nazionale insistenti nel territorio veneto.

4. I beni, gli impianti e le infrastrutture relativi alle tratte autostradali di cui al comma 3 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza delle concessioni.

5. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza legislativa e amministrativa in ordine alla rete autostradale di cui al comma 3, con riferimento:

- a) alle funzioni di programmazione, progettazione e regolazione dei rapporti giuridici, economici, finanziari, patrimoniali;
- b) all'affidamento e all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, e alla vigilanza sulle medesime concessioni;
- c) alla definizione degli importi massimi delle tariffe autostradali, alla approvazione e rimodulazione dei piani finanziari delle società concessionarie, nel rispetto della normativa statale in tema di regolazione delle tariffe e delle disposizioni delle Autorità nazionali a tal fine preposte, alla conseguente verifica di conformità delle tariffe e dei piani finanziari, nonché all'introito dei canoni concessori;
- d) ad ogni altra funzione amministrativa relativa alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai commi 3 e 4.

6. Le competenze di cui ai commi da 3 a 5 sono esercitate dalla Regione nel rispetto della pianificazione generale di settore, delle norme statali di sicurezza e di natura tecnica, nonché delle esigenze di continuità e omogeneità della rete autostradale nazionale. La programmazione degli

interventi sulle autostrade incluse nelle reti TEN-T è adottata di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 39 - Altre Infrastrutture di trasporto.

1. La Regione Veneto subentra allo Stato quale concedente delle seguenti tratte della rete ferroviaria complementare insistenti sul territorio veneto:

- a) Verona – Dossobuono - Mozzecane – (Mantova) (tratto veneto)
- b) Isola della Scala – Cerea
- c) Legnago – Rovigo
- d) (Mantova) - Bonferraro – Nogara – Cerea (tratto veneto)
- e) Legnago- Monselice
- f) Rovigo – Chioggia
- g) Vicenza – Cittadella – Castelfranco Veneto – Treviso
- h) Padova – Camposampiero – Castelfranco Veneto
- i) Camposampiero – Cittadella
- l) Cittadella - Bassano del Grappa – Primolano – (Trento) (tratto veneto)
- m) Maerne di Martellago – Castelfranco Veneto
- n) Castelfranco Veneto – Bassano del Grappa
- o) Castelfranco Veneto- Montebelluna
- p) Treviso – Montebelluna
- q) Belluno – Ponte nelle Alpi – Calalzo
- r) Treviso - Portogruaro
- s) Portogruaro – Teglio Veneto – (Casarsa della Delizia) (tratto veneto)
- t) Conegliano – Ponte nelle Alpi.

2. I beni, gli impianti e le infrastrutture relativi alle tratte di cui al comma 1 sono retrocessi al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione alla scadenza della concessione.

3. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza amministrativa relativamente alle funzioni di programmazione e di gestione delle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1, nonché al rilascio della concessione per la gestione delle medesime tratte.

4. La programmazione degli interventi relativi alle tratte della rete ferroviaria di cui al comma 1 e la programmazione degli interventi delle tratte della rete statale fondamentale e di nodo insistenti sul territorio veneto sono oggetto di intesa tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'intesa è volta a garantire il coordinamento delle rispettive attività e l'ottimizzazione della rete ferroviaria in coerenza con i servizi ferroviari regionali, nazionali e internazionali di rispettiva competenza.

5. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla data di ricevimento della programmazione degli interventi da parte dello Stato o della Regione, per rilevanti e motivate ragioni afferenti le specifiche competenze di carattere nazionale o regionale, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica sentiti il Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione.

6. Alla Regione del Veneto è altresì attribuita la competenza amministrativa per l'approvazione delle infrastrutture strategiche di interesse regionale insistenti sul territorio regionale nonché, di intesa con il Governo, di quelle strategiche di competenza statale insistenti sul territorio regionale, ivi inclusa la relativa procedura di VIA.

7. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali nonché del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità.

8. E' attribuito alla Regione Veneto il finanziamento del trasporto pubblico locale attraverso l'assegnazione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali o delle riserve di aliquote sulla base imponibile dei medesimi, in sostituzione della partecipazione della regione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9. Il comma 8 trova applicazione a seguito della definizione dei livelli adeguati di servizio uniformi sull'intero territorio nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 17 della legge n. 42 del 2009. Nelle more di tale definizione alla Regione è assegnata entro il 31 gennaio di ogni anno, una quota invariabile del fondo nazionale pari al 80% di quanto attribuito alla stessa Regione applicando allo stanziamento annuale previsto dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 la percentuale di riparto di cui al D.P.C.M. dell'11 marzo 2013 ed al successivo DPCM 26 maggio 2017. I criteri di riparto di cui all'art.27 del decreto-legge n. 50 del 2017 continuano ad essere applicati sulla quota residua del 20% di assegnazione definita nei termini di cui sopra.

Art. 40 - Norme in materia di porti e aeroporti.

1. In materia di portualità la Regione Veneto propone il perimetro della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che è approvata, d'intesa con la Regione stessa, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La Regione è inoltre autorizzata:

- a) ad individuare ed istituire, d'intesa con i ministeri competenti, all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e delle aree aeroportuali, Zone Economiche Speciali o ad economia differenziata, anche a titolo di compensazione per i disagi ambientali;
- b) ad attuare distretti logistici integrati anche con altre Regioni, promuovendo azioni congiunte con operatori privati e gestori delle reti infrastrutturali.

3. Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato dalla

Giunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4. Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa europea e statale, alla Regione Veneto è attribuita la competenza amministrativa in relazione alla proposta del masterplan del singolo aeroporto, elaborato del gestore aeroportuale, da sottoporre all'approvazione di ENAC anche ai fini della coerenza con la pianificazione nazionale in tema di aeroporti nonché con le normative di riferimento.

5. Sono trasferiti al demanio della Regione del Veneto gli aeroporti nazionali insistenti nel territorio veneto e la relativa competenza legislativa e amministrativa. Fatta salva la vigente convenzione tra ENAC e soggetto gestore, la Regione Veneto subentra in sostituzione del MIT, in qualità di concedente nella concessione di gestione aeroportuale. Allo scadere delle convenzioni in corso e delle relative concessioni aeroportuali la Regione Veneto subentra in tutte le funzioni assegnate al MIT dalla vigente normativa con riferimento ai rapporti con ENAC e al rilascio della concessione aeroportuale.

6. Spetta altresì alla Regione:

- a) la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa all'approvazione dei progetti delle infrastrutture portuali;
- b) l'approvazione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, dei documenti attinenti la concessione di gestione aeroportuale, affidata o da affidarsi da parte di ENAC, relativamente agli aeroporti veneti;
- c) l'approvazione dei progetti sotto il profilo tecnico ed economico delle infrastrutture aeroportuali ricompresi nel masterplan, ricadenti sul territorio veneto e proposti da ENAC;
- d) il controllo e alla vigilanza su ENAC in ordine all'attuazione degli atti conseguenti all'esercizio delle competenze attribuite alla Regione.
- e) l'approvazione del piano aeroportuale e masterplan del singolo aeroporto e dei connessi Programmi di investimento, sotto il profilo localizzativo e urbanistico, ivi inclusa la relativa procedura di Valutazione Impatto Ambientale, in accordo con ENAC ai fini della coerenza con la pianificazione nazionale in tema di aeroporti.

Art. 41 - Disposizioni in materia di rischio sismico

1. E' attribuita alla Regione Veneto la competenza legislativa e amministrativa a disciplinare procedure semplificate rispetto a quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 94 bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo A), limitatamente agli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, individuati dalla Regione, sulla base delle caratteristiche dell'intervento, nonché della destinazione e classe d'uso dell'edificio, in coerenza con gli indirizzi e i criteri stabiliti in merito da norme statali e nel rispetto della normativa tecnica delle costruzioni, della disciplina delle opere di cui all'articolo 53 del d.P.R. 380/2001 e di ogni altra normativa tecnica statale volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, ferma restando la disciplina delle sanzioni secondo le leggi dello Stato.

2. È, altresì, attribuita alla Regione Veneto la facoltà di prevedere che il progettista abilitato, nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, dichiarare, con il supporto di idonei elaborati tecnici, che l'opera in progetto rientra tra quelle di minore rilevanza e prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dalla Regione e nel rispetto della normativa statale richiamata nel presente articolo.

Art. 42 – Funzioni in materia di gestione della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante.

1. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa e amministrativa già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia e sul suo bacino scolante mediante il Magistrato alle Acque e trasferite al provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

- a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto n. 112/1998;
- c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri prospicienti la laguna di Venezia, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 112/1998;
- d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia;
- e) la sorveglianza sulla Laguna di Venezia;
- f) all'esercizio delle funzioni per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, la definizione dei requisiti di qualità delle acque e l'individuazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione;
- g) agli impianti igienico-sanitari dei centri storici e delle isole di Venezia e Chioggia;
- h) alla gestione delle acque pluviali in ambito della Laguna di Venezia;
- i) la segreteria del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 798 /1984.

Art. 43 – Zona Franca.

1. Lo Stato e la Regione, al fine di consolidare i traffici e sviluppare l'economia del territorio, assumono l'impegno congiunto di realizzare nuove Zone Franche o ridefinire, aumentandola, la superficie della Zona Franca già esistente, nell'ambito del perimetro della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Art. 44 – Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

1. Sono attribuite alla Regione del Veneto competenze legislative e amministrative per l'attivazione di una specifica Agenzia Veneta Digitale, che svolga le funzioni di: coordinamento degli standard a livello regionale; attivazione delle piattaforme abilitanti su scala regionale (ad esempio pagamenti, identità, fatturazione elettronica, etc.); supporto agli Enti Locali per l'attuazione delle politiche in tema di Agenda Digitale regionale e nazionale nonché europea; supporto all'attuazione del Piano Triennale dell'Informatica nella P.A. a livello regionale.

2. È attribuita alla Regione del Veneto la competenza in materia di interventi di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

Art. 45 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:

a) autorizzazione, comprese le attività di VIA e AIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o potenziamento, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di connessione alla rete elettrica di trasmissione necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) relativamente allo stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la definizione dei criteri di riparto del contributo compensativo di natura monetaria per il mancato uso alternativo del territorio da corrispondere alla regione anche con riferimento al trasferimento di tali contributi ai comuni.

2. E' trasferita alla Regione del Veneto anche la competenza esclusiva in materia di V.I.A. per le seguenti infrastrutture lineari energetiche non appartenenti alla rete nazionale, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., Parte Seconda, Allegati II e II bis la cui autorizzazione alla realizzazione è già di competenza regionale:

- elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri;
- elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km;
- condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta;
- installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km;

- elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.

3. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa con riferimento agli aspetti ambientali della geotermia per le attività svolte sul proprio territorio, fatta eccezione per gli impianti di cui all'art. 1 comma 3-bis, del D.Lgs. 22/2010.

Art. 46 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto.

1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi offshore ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 47 – Previdenza complementare.

1. Alla Regione Veneto è attribuita la potestà legislativa di disciplinare il funzionamento delle forme collettive di previdenza complementare e integrativa istituite nel territorio regionale.

2. Alla Regione Veneto è altresì attribuita la potestà di istituire, anche in convenzione con i fondi pensione collettivi accreditati a livello regionale, forme pensionistiche complementari. In particolare, nel caso di personale dipendente dalla Regione, dagli enti pubblici regionali, dagli Enti locali del territorio regionale e dal Sistema Sanitario Regionale, alla Regione, è attribuita la rappresentanza negoziale per la stipula dei relativi contratti o accordi collettivi a livello regionale.

Art. 48 - Istituzione del fondo regionale per le politiche attive per la formazione continua

1. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà di istituire, sulla base di un accordo tra le parti sociali, un Fondo regionale per le politiche attive per la formazione continua che utilizzi le risorse raccolte dall'INPS, derivanti dal versamento da parte dei datori di lavoro aventi sede legale od operative ubicate nel territorio della Regione del Veneto dell'aliquota contributiva, prevista dall'art. 25 della Legge n. 845/78, pari allo 0,30%, dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, e non indirizzata ai Fondi Interprofessionali di cui all'art. 118 della L. n. 388/2000.

2. Al Fondo di cui al comma 1 potranno essere attribuite le risorse dello 0,30% che i datori di lavoro, aventi sede legale od operative ubicate nel territorio della Regione del Veneto, intendono conferire direttamente.

3. Alla Regione sono attribuite le sanzioni amministrative, previste dall'art. 118 comma 8 della Legge n. 388/2000, dovute al mancato versamento del contributo di cui al comma 2.

Art. 49 - Rafforzamento dell'autonomia tributaria.

1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, nel rispetto delle norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", ad esclusivo carico della Regione.

2. Sono inoltre attribuiti alla Regione Veneto:

- a) la piena autonomia sui tributi regionali e sulla tassa automobilistica;
- b) le risorse da stanziare su un fondo di nuova istituzione per la riduzione del prezzo dei carburanti nell'area di confine con l'Austria nella misura di quelle complessivamente stanziate dal 2009 ai sensi dell'ex D.L. n. 207/2008, art. 41, c. 16-sexiesdecies e ai sensi dell'art. 1, comma 594 L.28.12.2015 n. 208, con ulteriore attribuzione, a regime, di stanziamenti annui; in alternativa, qualora l'ordinamento comunitario non consentisse quanto previsto al periodo precedente, l'attribuzione di una quota aggiuntiva di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo i criteri previsti dall'articolo 2-ter del DL n. 154/2008.
- c) quota dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese a sostegno degli investimenti pubblici strategici, mediante il meccanismo di attribuzione delle compartecipazioni al gettito o delle riserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all'art. 5;
- d) in relazione agli investimenti realizzati in Veneto, i benefici derivanti dal riconoscimento di crediti d'imposta in favore di investimenti privati;
- e) pieno riconoscimento della titolarità del gettito derivante dall'attività di controllo e recupero dell'evasione fiscale e dagli istituti di *tax compliance* deflativi del contenzioso, in relazione ai tributi regionali ed alle compartecipazioni al gettito o alle riserve di aliquote ai tributi erariali attribuite alla Regione Veneto con la presente legge o con altre disposizioni legislative.

Art. 50 - Coordinamento della finanza pubblica regionale.

1. Sono attribuite alla Regione Veneto competenze legislative e amministrative volte a:

- a) modificare a livello regionale, d'intesa con le Autonomie locali, il concorso dei singoli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuale da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando gli obiettivi stabiliti dallo Stato per il complesso degli Enti territoriali della Regione;
- b) stabilire, d'intesa con le Autonomie locali, tempi, criteri e modalità di esercizio delle intese regionali per investimenti;

- c) istituire, nel bilancio regionale, due fondi regionali, uno a favore dei Comuni ed uno a favore della Città Metropolitana e delle Province del Veneto, alimentati dalle compartecipazioni al gettito o dalle riserve di aliquota sulla base imponibile dei tributi erariali di cui all'art. 5, in sostituzione dei vigenti trasferimenti statali perequativi agli Enti locali del Veneto da rideterminare sulla base dei costi standard definiti a livello nazionale;
- d) distribuire, d'intesa con le Autonomie locali, i fondi di cui alla lettera c) sulla base di autonome valutazioni, anche con criteri e parametri diversi da quelli utilizzati dallo Stato;
- e) prevedere la facoltà di destinare, d'intesa con le Autonomie locali, una quota dei fondi di cui alla lett. c) alla realizzazione di investimenti da parte degli enti beneficiari.

Art. 51 - Trasferimento delle competenze in materia di demanio.

1. Alla Regione Veneto è attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente al trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nonché delle funzioni esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto, con riferimento al proprio territorio e in particolare:

- a) il trasferimento e la gestione tecnica e amministrativa dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010;
- b) lo sviluppo e la gestione di iniziative di valorizzazione sui beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010 finalizzate alla massimizzazione del valore del patrimonio immobiliare della Regione;
- c) le attività relative alla definizione dei diritti reali di godimento e di divisione di beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo. n. 85/2010;
- d) la gestione delle attività propedeutiche alla proposta di sdemanializzazione e di ripartizione e liquidazione dei sovracani per le concessioni idroelettriche;
- e) le attività di trasferimento dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010;
- f) la gestione delle attività relative alla riscossione e al recupero di crediti per canoni o indennizzi pregressi;
- g) la promozione e gestione dei rapporti con il territorio per dare impulso ad una gestione integrata dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010, a livello locale, anche in relazione alla formazione di protocolli, intese o convenzioni con altre Amministrazioni e Enti interessati;
- h) i rapporti con le altre strutture territoriali delle amministrazioni pubbliche e con gli enti territoriali;
- i) le valutazioni tecnico economico estimative;
- l) la gestione del contenzioso attivo e passivo attinente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 85/2010;
- m) la cura, nell'ambito delle proprie competenze, degli aspetti relativi alle transazioni di contenziosi in corso ovvero stragiudiziali.

Art. 52 - Funzioni in materia idrica e ambientale.

1. La Regione, ai fini del conseguimento degli standard di qualità ambientale (SQA) dei corpi idrici o a seguito del manifestarsi di criticità di natura sanitaria o ambientale, può definire nuovi valori limite allo scarico degli impianti che recapitano nel territorio regionale compresa la Laguna di Venezia e il suo Bacino Scolante per sostanze emergenti non ancora normate da disciplina comunitaria o statale, ovvero limiti più restrittivi rispetto a quelli già normati. Tali limiti potranno essere espressi sia in termini di concentrazione che di carico di massa di inquinante per unità di tempo.

Art. 53 – Tutela dei beni culturali.

1. Sono attribuite alla Regione del Veneto la competenza legislativa nella materia “Tutela dei beni culturali”, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con riferimento ai beni culturali, immobili e mobili, presenti sul territorio regionale, nonché la relativa competenza amministrativa.

2. Le azioni della Regione in materia di tutela si conformano al principio di leale collaborazione con lo Stato.

Art. 54 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

1. E’ attribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa in materia di “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

2. La competenza legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione di tutti i beni presenti sul territorio regionale e l’organizzazione di attività culturali e di spettacolo, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all’estero.

3. Alla Regione del Veneto è attribuita la competenza amministrativa di valorizzazione in relazione a tutti i beni, anche paesaggistici, presenti sul territorio regionale. Sono altresì trasferite le funzioni di valorizzazione sugli Istituti e luoghi della cultura statali presenti sul territorio regionale, ad eccezione di quelli dotati di autonomia speciale di cui all’art. 30 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, da esercitarsi in modo integrato con quelle relative a tutti i restanti Istituti e luoghi della cultura, con l’attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

4. Alla Regione del Veneto è attribuita altresì la competenza amministrativa in relazione alla promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo, incluse la gestione del Fondo Unico per lo Spettacolo e la gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Art. 55 - Tutela dei beni paesaggistici.

1. E' attribuita alla Regione del Veneto la potestà legislativa e amministrativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con particolare riferimento a:

- a) la redazione e l'approvazione, in via esclusiva, del piano paesaggistico regionale nonché l'attività di coordinamento e adeguamento allo stesso degli altri strumenti di pianificazione urbanistica di cui all'articolo 145, commi 2 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, senza il parere della Soprintendenza;
- c) la funzione dichiarativa, in via esclusiva, del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l'adeguamento e la revisione, parimenti in via esclusiva, delle dichiarazioni precedenti, anche ai sensi dell'articolo 140, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 56 - Regionalizzazione delle Soprintendenze.

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 53, 54 e 55, sono trasferite alla Regione del Veneto le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e la Soprintendenza archivistica e bibliografica, presenti sul territorio regionale, con l'attribuzione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 57 – Sistema camerale regionale.

1. Fatte salve le funzioni riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, è attribuita alla Regione del Veneto la competenza legislativa ed amministrativa sulle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in materia di:

- a) individuazione dei criteri per la composizione, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento degli organi camerali, delle unioni regionali e delle aziende speciali;
- b) individuazione dei criteri per l'accorpamento o la modifica delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio;
- c) criteri per la definizione dei programmi di sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo del territorio;
- d) formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa e punto di accesso telematico inerente i dati e le procedure amministrative relative all'attività d'impresa;
- e) finanziamento;
- f) vigilanza amministrativo-contabile.

Art. 58 – Casse di Risparmio.

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in

relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 59 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle Società Cooperative.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative.

3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

4. Al fine di garantire il coordinamento dell'attività di cui ai commi precedenti con quelle statali, la Regione del Veneto e il Ministero per lo sviluppo economico stipulano specifici protocolli di collaborazione.

Art. 60 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

1. In deroga all'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" sono attribuite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di stoccaggio degli oli minerali con riferimento agli stabilimenti non ricompresi fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui all'articolo 57, commi 1 e 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 61 – Fondo rotativo per il sostegno alle imprese .

1. Nell'ambito del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005" è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

1. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.

Art. 62 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentito il Mediocredito Centrale S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.

Art. 63 - Sostegno all'imprenditoria giovanile.

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati

finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto. 4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. 5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita Invitalia S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.
Art. 64 - Agevolazioni per l'accesso al credito delle imprese e per sostenere gli investimenti delle PMI . 1. Nell'ambito del fondo per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto. 2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto. 3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto. 4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati. 5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.
Art. 65 - Istituzione di Sezioni Speciali nell'ambito di fondi nazionali a favore delle imprese. 1. Nell'ambito dei Fondi nazionali a favore delle imprese sono istituite Sezioni Speciali per il Veneto, le cui dotazioni vengono determinate d'intesa tra lo Stato e la Regione in base a criteri da definirsi in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed alla percentuale di utilizzo dei singoli Fondi da parte delle imprese con sede operativa in Veneto. 2. La Regione del Veneto approva le disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.
Art. 66 – Rafforzamento del ruolo della Regione nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.

1. In attuazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione viene valorizzato il ruolo della Regione del Veneto in materia di controllo e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche, con riferimento alla loro sostenibilità e alla necessità di una programmazione degli ingressi.
2. La Regione del Veneto definisce la programmazione delle quote regionali di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari in rapporto alla capacità di assorbimento del proprio tessuto economico produttivo. In particolare, tale determinazione avviene sulla base del fabbisogno di lavoratori espresso dalle imprese venete nonché del numero degli immigrati extracomunitari presenti nel territorio regionale. La programmazione viene definita per un arco temporale di tre anni ed è rivedibile annualmente in ragione di aumenti o riduzioni del fabbisogno lavorativo. La programmazione delle quote regionali di ingresso per motivi di lavoro viene comunicata al Ministero dell'Interno entro il 30 novembre per il triennio successivo. Entro la medesima data vengono comunicate le eventuali variazioni alla programmazione triennale, definite per l'anno successivo. La Regione verifica il rispetto dei flussi stabiliti secondo modalità da concordarsi con il Ministero dell'Interno.
3. È attribuita alla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

Art. 67 - Competenze amministrative svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102", determinata in base a parametri stabiliti di comune accordo è finalizzata alla attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati alle imprese agricole, nonché a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca ubicate nel territorio del Veneto. A tal fine è istituita una Sezione Speciale per il Veneto nella quale verrà fatta confluire la quota di risorse che verrà determinata sulla base di quanto previsto nel presente comma.
2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.
3. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base a parametri stabiliti di comune accordo, è finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del

Veneto. A tal fine è istituita una Sezione Speciale per il Veneto nella quale verrà fatta confluire la quota di risorse che verrà determinata sulla base di quanto previsto nel presente comma.

4. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 3 possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 68 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA.

1. E' attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", relativamente al territorio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, nonché agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

ALLEGATO COMPETENZE VIA RICHIESTE

Tipologie progettuali ricomprese nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 di competenza regionale																							
2) Installazioni relative a: - centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; - impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; - impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW; - impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW.																							
4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri.																							
4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km.																							
4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'<i>articolo 20</i>.																							
5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.																							
6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate: <table> <tr> <th>Classe di prodotto</th><th>Soglie (*) (Gg/anno)</th></tr> <tr> <td>a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)</td><td>200</td></tr> <tr> <td>b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi</td><td>200</td></tr> <tr> <td>c) Idrocarburi solforati</td><td>100</td></tr> <tr> <td>d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati</td><td>100</td></tr> <tr> <td>e) Idrocarburi fosforosi</td><td>100</td></tr> <tr> <td>f) Idrocarburi alogenati</td><td>100</td></tr> <tr> <td>g) Composti organometallici</td><td>100</td></tr> <tr> <td>h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)</td><td>100</td></tr> <tr> <td>i) Gomme sintetiche</td><td>100</td></tr> </table> - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie ⁽¹⁴⁹¹⁾ di seguito indicate: <table> <tr> <th>Classe di prodotto</th><th>Soglie (*)</th></tr> </table>		Classe di prodotto	Soglie (*) (Gg/anno)	a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200	b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200	c) Idrocarburi solforati	100	d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100	e) Idrocarburi fosforosi	100	f) Idrocarburi alogenati	100	g) Composti organometallici	100	h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100	i) Gomme sintetiche	100	Classe di prodotto	Soglie (*)
Classe di prodotto	Soglie (*) (Gg/anno)																						
a) Idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200																						
b) Idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200																						
c) Idrocarburi solforati	100																						
d) Idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100																						
e) Idrocarburi fosforosi	100																						
f) Idrocarburi alogenati	100																						
g) Composti organometallici	100																						
h) Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100																						
i) Gomme sintetiche	100																						
Classe di prodotto	Soglie (*)																						

	(Gg/anno)
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile	100
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).	
8) Stoccaggio: di petrolio, prodotti chimici, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 40.000 m³; sotterraneo artificiale di gas combustibili in serbatoi con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³; di prodotti di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale liquefatto con capacità complessiva superiore a 20.000 m³; di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 tonnellate.	
9) Condotture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici e per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO ₂) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta.	
10) Opere relative a: - tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza; - autostrade e strade extraurbane principali; - strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km; - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.	
11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	
13) Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m ³ , nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m ³ , con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.	

15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla <i>legge 4 agosto 1990, n. 240</i> e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.
17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio.
17-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO ₂ provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato e nell'allegato III al presente decreto o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO ₂ catturato è pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della <i>direttiva 2009/31/CE</i> in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Tipologie progettuali ricomprese nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 di competenza regionale
1. Industria energetica ed estrattiva: a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW; b) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO₂ ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km; c) impianti per la cattura di flussi di CO₂ provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, e successive modificazioni; d) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
2. Progetti di infrastrutture: a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione peschereccia, vie navigabili; c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; e) aeroporti (progetti non compresi nell'Allegato II); f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri; g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m³ al giorno per il gas naturale; h) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II).

**RELAZIONE SUL PERCORSO ISTITUZIONALE
SEGUITO DALLA REGIONE DEL VENETO**



ATTUAZIONE DEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO

IL PERCORSO SEGUITO DALLA REGIONE DEL VENETO

La Regione del Veneto è stata tra le prime Regioni, insieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna, a dare ufficialmente avvio al percorso previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

1. IL PECULIARE ITER SEGUITO DAL VENETO.

Il Veneto ha intrapreso un proprio iter, del tutto peculiare, finalizzato a dar corso alla previsione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, caratterizzato da un rigoroso rispetto di principi e norme propri dell'ordinamento regionale e dalla volontà di rendere fortemente partecipi i cittadini e il territorio di questo innovativo percorso istituzionale.

A tal fine la Regione:

1) si è dotata di una **legge regionale (L.R. n. 15/2014)** per disciplinare il momento precedente l'avvio del procedimento delineato dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, prevedendo lo svolgimento di un referendum consultivo regionale, percorso che è stato giudicato pienamente legittimo dalla **Corte costituzionale (sentenza n. 118/2015)**;

2) ha celebrato il **referendum (22 ottobre 2017)** che ha visto una grande partecipazione dell'elettorato veneto (si sono recati alle urne **oltre 2.328.000 elettori**, per una percentuale pari **al 57,2% degli aventi diritto**), a fronte della previsione legislativa della necessità di un *quorum*, ed un amplissimo consenso popolare (si sono espressi a favore dell'autonomia oltre 2.273.000 elettori, per una percentuale pari al 98,1% dei votanti). La Regione, con tale scelta, ha inteso non solo agire nell'ottica del massimo rispetto di principi e norme propri dell'ordinamento regionale, ma ha voluto altresì dare espresso riconoscimento al **valore della partecipazione del popolo veneto alle scelte politiche più rilevanti per il territorio** che, in quanto tali, devono necessariamente poter essere condivise e "sentite" come proprie dai cittadini. In tal senso l'esito del referendum consultivo rappresenta il valore aggiunto dell'istanza della Regione del Veneto per il riconoscimento di una maggiore autonomia;

3) ha istituito un apposito organismo, la **Consulta del Veneto per l'autonomia**, quale organismo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali (ANCI-UPI-UNCEN), dalle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale in modo da garantirne la più ampia rappresentatività;

4) ha nominato una propria **Delegazione trattante**, presieduta dal Presidente Zaia, composta da Professori di chiara fama, illustri costituzionalisti ed esperti in materia economico-finanziaria, incaricata di supportare il Presidente nel negoziato con lo Stato. Della Delegazione fanno parte:

- Prof. Ambrosi Andrea, docente di diritto costituzionale regionale presso l'Università degli Studi di Padova;
- Prof. Bertolissi Mario, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Padova;
- Prof. Giovanardi Andrea, associato di Diritto tributario presso l'Università di Trento;
- Prof. Mazzarolli Ludovico, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Udine;
- Prof. Pola Giancarlo, ordinario e Preside della facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Ferrara;
- Prof. Stevanato Dario, ordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Trieste;
- Avv. Caramel Mario, Segretario Giunta regionale del Veneto;
- Avv. Zanon Ezio, Coordinatore Avvocatura regionale del Veneto;
- Dott. Gasparin Maurizio, Direttore Area Programmazione e Sviluppo Strategico della Regione del Veneto.



Hanno inoltre fatto parte:

- il compianto Prof. Buratti Carlo, ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università degli Studi di Padova, fino al 22.11.2017;
- Prof. Antonini Luca, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Padova, fino alla formale rinuncia all'incarico, intervenuta in data 23.07.2018, a seguito dell'elezione a giudice della Corte Costituzionale.

5) Ha posto a **prima base del negoziato**, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15/2014, una **“Proposta di legge statale” di iniziativa del Consiglio regionale (PDLS n. 43)**, l'atto più adeguato a rappresentare le richieste di maggiori competenze, legislative e amministrative: detta proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 155 del 15 novembre 2017; nella stessa seduta, con deliberazione n. 154, il Consiglio ha conferito al Presidente della Giunta regionale ampio mandato a negoziare col Governo le richieste di autonomia nell'interesse del Veneto

2. LA PRIMA FASE NEGOZIALE: LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PRELIMINARE.

Il Veneto **ha poi condiviso con Lombardia ed Emilia Romagna** le **modalità** di svolgimento della **successiva fase del percorso**, iniziata con **l'avvio di una prima fase di negoziati a fine 2017**. In particolare, vista la ristrettezza dei tempi da dedicare alla trattativa (essendo l'allora Legislatura statale in scadenza), il Governo aveva chiesto la disponibilità della Regione a circoscrivere il negoziato ad **alcune prime materie**, quali la **tutela del lavoro**, **l'istruzione**, la **tutela della salute**, la **tutela e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema**, mediante la riunione di corrispondenti **Tavoli tecnici bilaterali di confronto** che si sono tenuti nei primi mesi di gennaio e febbraio.

Detta fase negoziale si è conclusa con la **sottoscrizione**, avvenuta il **28 febbraio 2018**, di un **Accordo preliminare** in merito all'Intesa di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione (uguale accordo è stato concluso anche dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna). Si tratta di un atto importante: con l'Accordo lo Stato si è assunto formalmente l'impegno a dare vita al cosiddetto regionalismo differenziato, ed a proseguire le trattative dopo l'imminente rinnovo degli organi istituzionali dello Stato, al fine di giungere alla sottoscrizione dell'Intesa prevista dalla norma costituzionale. Stante la fase transitoria in cui si è svolto il primo confronto con il Governo, l'Accordo prevedeva **principi e metodo per condurre il negoziato**, da riprendere successivamente al rinnovo degli Organi statali. L'Accordo prevedeva altresì il conferimento alla Regione di **alcune prime competenze** in determinate materie indicate negli Allegati: si tratta degli esiti cui sono giunti i Tavoli bilaterali nelle prime materie sulle quali si è svolto il confronto con il Governo. **Lo stesso Accordo chiariva tuttavia che restava impregiudicato il prosieguo del negoziato sulle richieste di autonomia differenziata della Regione, sia nelle medesime materie, sia sulle altre restanti materie**. A tal proposito, va precisato che il Veneto ha sempre ribadito la volontà, già espressa nella proposta di legge statale approvata dal Consiglio regionale e posta a prima base del negoziato, di ottenere l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in **tutte le 23 materie in cui ciò è consentito dalla Costituzione**.

3. LA RIPRESA DEL NEGOZIATO CON IL PRIMO GOVERNO CONTE.

Una volta insediatosi il primo governo Conte, il Presidente Zaia ha potuto incontrare a Roma, il **12 giugno 2018**, l'allora Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sen. avv. Erika Stefani, ottenendo pertanto il



riavvio formale del negoziato con il Governo. La ripresa del negoziato è peraltro stata suggellata dal formale invio al Ministro di una proposta, formulata dalla Regione Veneto, di disegno di legge delega di iniziativa governativa per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (c.d. legge di differenziazione).

Successivamente si sono tenuti numerosi **incontri di carattere istituzionale**, volti a definire il contenuto di una bozza di Intesa fra Stato e Regione del Veneto. Parallelamente è ripreso anche il **confronto a livello tecnico** tra le Strutture della Regione e gli Uffici ministeriali; il confronto è avvenuto sia mediante riunioni di Tavoli Tecnici, sia mediante scambi di note contenenti osservazioni, di norma per il tramite del Dipartimento Affari Regionali.

In particolare, la Regione del Veneto ha partecipato a più di 15 incontri politico-istituzionali e a più di 35 incontri tecnici. Di seguito si riporta un elenco, peraltro non esaustivo, degli Incontri e Tavoli tecnici maggiormente rilevanti:

- 18.07.2018 - Primo **Incontro** ufficiale tra le Delegazioni trattanti della Regione e del Governo
- 02.08.2018 – Tavolo **Ambiente** (MATTM)
- 08.08.2018 – Tavolo **Sanità** (MINSALUTE)
- 05.09.2018 – Tavolo **Istruzione** (MIUR)
- 07.09.2018 – Tavolo **Protezione Civile** (MININT)
- 10.09.2018 – Tavolo **Alimentazione** e altre richieste al Ministero per le Politiche Agricole
- 12.09.2018 - Incontro tecnico-politico sugli aspetti di **natura finanziaria**
- 13.09.2018 – Tavolo **Lavoro** (MLPS)
- 01.10.2018 - Incontro tecnico-politico sugli aspetti di **natura finanziaria**
- 30.10.2018 – Tavolo **Istruzione** (MIUR)
- 09.11.2018 - Tavolo **Istruzione** (MIUR)
- 13.11.2019 - Tavolo **Lavoro** (MLPS)
- 29.11.2018 - Incontro tecnico-politico sugli aspetti di **natura finanziaria**
- 09.01.2019 e 10.01.2019 – **Incontro tecnico-politico** con Ministri Toninelli, Di Maio, Bonisoli, Costa e Stefani
- 15.01.2019: Tavolo **Infrastrutture** (MIT)
- 16.01.2019: Tavolo **MISE/Lavoro** (MLPS)
- 16.01.2019: Tavolo **Ambiente** (MATTM)
- 21.01.2019: Tavolo **Politiche Agricole** (MIPAAFT)
- 22.01.2019: Tavolo **Istruzione** (MIUR)
- 23.01.2019: Tavolo **Infrastrutture** (MIT)
- 24.01.2019: Tavolo **Ambiente** (MATTM)
- 30.01.2019: Tavoli **Infrastrutture** (MIT)
- 31.01.2019: Tavolo **Sanità** (MINSALUTE)
- 05.02.2019: **Tavolo con Ministro Stefani**
- 06.02.2019: Tavolo **Ambiente** (MATTM)



- 06.02.2019: **Tavolo con Ministro Stefani**
- 07.02.2019: Tavolo **Sanità** (MINSALUTE)
- 15.05.2019: **Incontro tecnico** a Roma presso il DAR
- 02.07.2019: **Incontro tecnico** con Ministro Stefani
- 30.07.2019: **Incontro tecnico** con Ministro Stefani

Gli incontri di cui sopra hanno dato il via ad una **fitta interlocuzione fra Regione e Governo**; detta interlocuzione - che è proseguita ininterrottamente fino alla vigilia della caduta del Governo Conte- è sfociata nell'elaborazione di varie bozze di Intesa, via via aggiornate nei contenuti, anche in esito a quanto emerso nei Tavoli Tecnici con gli Uffici ministeriali, nonché a quanto sottolineato dai Ministeri stessi con le osservazioni scritte. Il tutto a testimonianza del costante approccio fattivo della Regione, sempre improntato ad instaurare un collaborativo dialogo con gli Uffici governativi, viceversa non sempre puntuali nel dar riscontro alle osservazioni e richieste di parte regionale.

Ciò premesso, **è volontà della Regione Veneto riavviare quanto prima l'iter del negoziato**, anche nel rispetto del lavoro sino ad oggi svolto. Il tutto con la precisazione che il Veneto intende proseguire nella sua richiesta di maggiore autonomia in **tutte le 23 materie** previste dalla Carta costituzionale.

Ciò consentirebbe di dare un volto nuovo alla Regione, mediante il riconoscimento di ulteriori competenze, distinte per settori organici, individuate e richieste dal Veneto in quanto possono massimizzare la prova di efficienza che l'Istituzione regionale ha già fornito.

Venezia, 17 settembre 2019

Il Presidente

Dott. Luca Zaia

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE
DI AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
3 APRILE 2019**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO LA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO
FISCALE**

3 APRILE 2019

- **Una peculiarità del percorso del Veneto: una richiesta di autonomia differenziata voluta fortemente dalla popolazione.**

In questa breve illustrazione del percorso intrapreso dal Veneto, che cercherò di fare, mi pare doveroso innanzi tutto fare una premessa: la grande forza ed anche la peculiarità del percorso veneto per il riconoscimento di autonomia differenziata è rappresentata dal fatto che, in attuazione di una legge regionale - la **LR n. 15 del 2014** - che è stata giudicata pienamente legittima sul punto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 118 del 2015), il **22 ottobre 2017** è stato celebrato un **referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto**, che ha visto una **grande partecipazione, trasversale** – ci tengo a dirlo – **a tutti gli schieramenti politici presenti nella Regione**, degli elettori del Veneto, che hanno espresso con chiarezza una posizione di netto consenso all'iniziativa istituzionale avviata: si sono recati alle urne oltre 2.328.000 elettori, per una percentuale pari al **57,2% degli aventi diritto**, e si sono espressi a favore della richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oltre 2.273.000 elettori, per una percentuale pari al **98,1% dei votanti**.

Questo mi pare un dato che, pur non avendo una valenza cogente da un punto di vista giuridico, **non possa essere ignorato dalla politica e dalle Istituzioni**: un risultato referendario così importante, la volontà democraticamente espressa dalla maggioranza assoluta dei cittadini veneti, mediante un istituto di democrazia diretta come una consultazione referendaria, merita una particolare attenzione politica ed istituzionale, e credo che questo sia un punto che non possa essere posto in discussione. Anche successivamente al referendum, il percorso volto ad ottenere un'autonomia differenziata, nel solco di quanto previsto dalla Carta costituzionale, è stato caratterizzato **da un'ampia partecipazione di tutti i rappresentanti del tessuto sociale ed economico del Veneto**, che hanno dimostrato estremo interesse per il buon esito di questo processo di cambiamento istituzionale, nell'ambito della **Consulta del Veneto per l'autonomia** (organismo appositamente istituito dalla Giunta regionale - DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017).

L'istanza di maggiore autonomia proviene quindi non solo dall'Ente Regione, ma **dal Veneto nel suo complesso**.

- **Un progetto di innovazione istituzionale elaborato con finalità ed obiettivi concreti.**

Vorrei poi chiarire un secondo punto, riallacciandomi anche a quanto già detto davanti a questa Commissione dal Presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, pochi giorni fa.

Il grande afflato democratico per l'iniziativa volta a richiedere il riconoscimento di maggiore autonomia non ha impedito alla Regione che mi onoro di rappresentare di sviluppare un **progetto concreto**.

Al contrario di quel che si è detto, non c'è stata e non c'è alcuna rivendicazione meramente ideologica e di principio. Il Veneto ha chiesto e chiede, nell'ambito delle 23 materie per cui l'art. 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di chiedere maggiore autonomia, il riconoscimento di **specifiche competenze, distinte per settori organici, individuate in quanto possono massimizzare la prova di efficienza che l'Istituzione regionale ha già fornito.**

Su un piano generale, sono convinto che il riconoscimento di autonomia differenziata possa consentire in molti casi di superare le duplicazioni di competenze e le sovrapposizioni tra Stato e Regione, grave ostacolo all'efficacia dell'azione pubblica, e che il valore aggiunto dell'autonomia differenziata sia la **vicinanza al territorio**: in molti casi solo chi sta sul territorio può porre in essere politiche pubbliche mirate alle reali condizioni ed istanze socio-economiche espresse dal territorio stesso.

Ma questa convinzione non ci ha condotto a rivendicazioni astratte e generiche. Al contrario, fin dal giorno successivo alla celebrazione del referendum, la Giunta regionale e poi il Consiglio regionale hanno elaborato una proposta che evidenziava, per ciascuna delle 23 materie, **solo quelle competenze legislative e/o amministrative che la Regione ritiene di poter esercitare con maggiore efficienza, efficacia ed attenzione al territorio ed ai propri amministrati.**

Questo **approccio pragmatico e costruttivo** ha caratterizzato anche tutta la fase del negoziato, prima con il Governo Gentiloni, poi con il Governo Conte, e tutti gli incontri tecnici con gli Uffici ministeriali: il confronto, soprattutto di carattere tecnico, con i Ministeri che hanno dimostrato maggiore disponibilità ad aprire una discussione nel merito delle competenze richieste, è stato leale e volto sempre a trovare, laddove ce ne fosse la possibilità, soluzioni tecniche condivise.

Per sfatare il mito di un Veneto che vuole la secessione, o una riforma che spacca l'Italia, come si è letto su qualche giornale, voglio portare **solo qualche esempio.**

In materia di **istruzione**:

il Veneto intende, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, partecipare alle funzioni di governo del sistema educativo/formativo con il coinvolgimento diretto di tutti gli attori e di tutti i soggetti portatori di interessi nel campo dell'istruzione.

Si vuole dar vita ad un **modello organizzativo che consenta di soddisfare i bisogni di famiglie e studenti in primo luogo attraverso il superamento delle carenze di organico che fino ad oggi hanno fortemente penalizzato il Veneto.**

È fondamentale per questo poter autonomamente determinare, tra l'altro, l'effettivo fabbisogno di personale, dirigente, docente e ausiliario e la sua distribuzione nel territorio.

A tal proposito alcuni dati concreti:

- la **copertura di dirigenze scolastiche attraverso il ricorso all'istituto della reggenza ha assunto dimensioni insostenibili**: in Veneto nel 2018/2019 attualmente i **Dirigenti Scolastici titolari sono 336 per 600 scuole** e 264 di questi ricoprono anche l'incarico di reggente presso un secondo istituto, con evidenti pesanti ricadute sulla qualità del servizio erogato. Considerato che **oltre il 40% dei posti oggi è vacante**, che a causa delle domande di pensionamento potrebbe aumentare di un altro 10%, mi auguro che questa insostenibile situazione sia almeno in parte mitigata dagli effetti della procedura concorsuale per la nomina dei dirigenti scolastici, attualmente in corso;
- la **carenza di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)** aggrava ulteriormente le difficoltà di governo del sistema: nel Veneto **solo 359 scuole** hanno un DSGA titolare. Le altre si avvalgono di DSGA con doppio incarico.

Anche tale quadro sarà aggravato dalle 72 domande di pensionamento.

- alla **gravissima carenza di insegnanti di sostegno**, per i quali il rapporto numero alunni disabili per numero docenti è fra i più alti del Paese, si è costretti a far fronte utilizzando **docenti non specializzati** che rappresentano circa **il 55% del totale**;
- con riferimento ai 52.056 **posti di docente presenti** nel Veneto per l'anno scolastico 2018/2019, si stima che, a causa delle dinamiche della mobilità interregionale, dell'esaurimento delle graduatorie concorsuali ed dei pensionamenti, **circa il 20% dei posti (due su dieci) sia ricoperto da personale supplente**, con evidenti ripercussioni sulla continuità didattica, la qualità del servizio e la condizione professionale dei docenti stessi;
- relativamente agli **organici ATA** (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) il rapporto tra il numero di addetti e numero di alunni è tra i più bassi d'Italia, in palese fortissima contraddizione rispetto alla frammentazione abitativa di molte zone del territorio regionale.

Il trasferimento delle funzioni richieste è da intendersi, in ogni caso, come un processo che si sviluppa in un adeguato arco temporale nel corso del quale le trasformazioni dovranno essere assistite da forme di monitoraggio e di verifica volte ad assumere l'evidenza dei risultati, anche attraverso un'eventuale revisione dei criteri e delle modalità adottati.

In particolare, le maggiori competenze in materia di personale - fermi restando la gradualità del percorso e l'accesso ai ruoli regionali esclusivamente su base volontaria e con la garanzia dell'applicazione della normativa statale e del CCNL, nonché l'applicazione dell'attuale disciplina statale sulla mobilità - consentirebbero di superare le gravi criticità del sistema.

Passo a fare qualche esempio con riferimento alle richieste di maggiore autonomia nella **sanità**.

Anche in questa materia le richieste della Regione Veneto sono concrete e motivate da specifiche esigenze gestionali.

Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale da tempo è in evidenza la problematica riguardante la **carenza di medici specialisti**, in particolare in alcuni specifici settori. Da una recente ricognizione effettuata presso le aziende sanitarie del Veneto, è emerso che su **1295 posti vacanti** per dirigenti medici di diverse posizioni contrattuali (definite nel rispetto dei limiti di spesa per il personale imposti dallo Stato), **357 posizioni non sono state ricoperte** per insufficiente partecipazione di candidati alle selezioni.

Nei servizi di pronto soccorso e medicina d'urgenza, uno dei settori dove maggiormente è sentita tale carenza, il fabbisogno minimo di professionisti medici nelle aziende sanitarie della Regione Veneto è stato calcolato in **629 unità**: per soddisfare tale fabbisogno risulta necessaria **l'assunzione di 102 dirigenti medici** in quanto ne sono **impiegati 527**.

Tale situazione è determinata da un insieme di concause che si possono individuare da una parte nel numero non adeguato di posti annualmente definito per l'accesso alle scuole di specializzazione e dall'altra da un'elevata uscita dei medici dal SSN per pensionamento, cui si somma una diminuita attrattività del servizio sanitario pubblico per i professionisti. A ciò si aggiunge il contenimento dei costi del personale dovuto alle politiche di contenimento delle assunzioni, unitamente alla fissazione di tetti di spesa (l'ammontare delle spese di personale registrato nel 2004 diminuito dell'1,4%) che ha avuto come esito il mancato adeguamento delle dotazioni organiche, e che si auspica sia in via di risoluzione a seguito del recente accordo tra MEF, Ministero della Salute e Regioni.

Per far fronte a tale emergenza la Regione del Veneto, come la Regione Emilia Romagna e la Regione Lombardia, ha proposto una pluralità di interventi.

La Regione del Veneto chiede di poter prevedere misure strutturali, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali, in primis MIUR e Ministero della Salute nonché università, per porre **rimedio alle limitazioni dei posti di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione**, sempre inferiori rispetto ai fabbisogni regionali e che determinano il cosiddetto “**imbuto formativo**”, ovvero la differenza tra giovani medici laureati e coloro che sono ammessi alle scuole di specializzazione.

Per esempio, nell’anno accademico 2015/2016, il fabbisogno di posti di formazione specialistica nelle scuole espresso dalle regioni era di **7909 posti**, e i contratti specialistici finanziati dal MIUR erano **6133**; nell’anno 2016/2017, sul fabbisogno di **7967 posti** il MIUR ne ha finanziati **6676**; nell’anno accademico 2017/2018, le regioni hanno chiesto il finanziamento di **8569** contratti e il MIUR ne ha concessi **6200**.

Con riferimento alla Regione Veneto, nell’anno accademico 2017/2018, il fabbisogno espresso per la specializzazione in **pediatria** era di **50 posti**, ma lo Stato ne ha finanziati **35**, con una differenza di 15 posti non coperta; per la **medicina interna** il fabbisogno espresso era di **35** posti ma ne sono stati finanziati solo **28**.

In ragione di tali carenze, la Regione ha chiesto di attivare **percorsi integrativi di formazione specialistica**, prevedendo percorsi **di specializzazione e lavoro, d’intesa con le università, presso le strutture del servizio sanitario regionale** per conseguire la specializzazione lavorando, come già accade in molti paesi europei.

Tra le richieste di carattere strategico avanzate dalla Regione, quella riguardante **l’esercizio di competenze in via surrogatoria in tutti i casi in cui sia prevista l’adozione da parte dello Stato di atti o provvedimenti di contenuto tecnico e questi non siano emanati**, riveste una valenza di particolare rilievo.

La richiesta di poteri surrogatori regionali negli ambiti attinenti al governo sociosanitario consentirebbe infatti di superare l’inerzia o i ritardi dello Stato che determinano allungamento dei tempi delle attività programmate. Troppo frequentemente infatti si registrano **paralisi nelle procedure amministrative che prevedono l’intervento dello Stato** con grave danno all’efficienza dell’azione amministrativa della Regione.

Porto come esempio i numerosi adempimenti che sono previsti dal Patto per la Salute 2014-2016, molti dei quali non adempiuti:

- REVISIONE CRITERI DI RIPARTO FINANZIAMENTO DEL SSN: scadenza 31/07/2014 ma non adempiuto
- REALIZZAZIONE CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO: scadenza 31/10/2014 ma non adempiuto
- DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI PRESIDI TERRITORIALI/OSPEDALI DI COMUNITÀ: scadenza 31/10/2014 ma non adempiuto
- DEFINIZIONE DI UNA LEGGE DELEGA IN ORDINE A DIVERSE QUESTIONI LEGATE ALLE RISORSE UMANE DEL SSN: scadenza 31/10/2014 ma non adempiuto
- REVISIONE DELLA DISCIPLINA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA ED ESENZIONI : scadenza 30/11/2014 ma non adempiuto
- DOCUMENTO QUALITA’ DELLE CURE E UNIFORMITA’ ASSISTENZA: scadenza 31/12/2014 ma non adempiuto

- DOCUMENTO DI INDIRIZZO APPROPRIATEZZA RIABILITATIVA: scadenza 10/01/2015 ma non adempiuto
- TESTO UNICO DISPOSIZIONI PIANI DI RIENTRO scadenza 31/03/2015 ma non adempiuto
- Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e Unità complesse di cure primarie (UCCP): entro 6 mesi dalla stipula dei nuovi accordi collettivi nazionali e comunque entro e non oltre la vigenza del Patto 2014-2016, le AFT e le UCCP sarebbero dovute costituire le uniche forme di aggregazione della medicina convenzionata.

Inoltre, con riferimento al rilascio del parere di equivalenza terapeutica da parte di AIFA, previsto dal d.l. 95/2012, la mancanza di tempestività e di tempi definiti per il rilascio determina l'impossibilità per le regioni di implementare la gare regionali per l'approvvigionamento dei farmaci in equivalenza. Anche in questo caso, la Regione potrebbe agire in via surrogatoria fino a che AIFA non provveda.

Voglio chiudere questa breve esemplificazione, facendo riferimento, alla richiesta, avanzata dal Veneto sia in materia di istruzione, con particolare riferimento **all'edilizia scolastica**, sia in materia di sanità, con riguardo agli interventi sul **patrimonio edilizio e tecnologico sanitario**, di poter effettuare una **seria programmazione degli investimenti**, oggi impossibile dato il cronico ritardo nella quantificazione ed assegnazione delle risorse da parte dello Stato centrale.

Per quanto riguarda il patrimonio sanitario, attualmente le risorse statali dedicate all'ammodernamento edilizio e tecnologico provengono dall'articolo 20 della legge 67/1988. La situazione mostra tuttavia le proprie debolezze in relazione ai tempi necessari tra l'assegnazione dei finanziamenti e l'effettiva e concreta possibilità di utilizzo degli stessi.

Faccio ancora un esempio.

La legge finanziaria 2010 ha elevato l'importo destinato al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico a **24 miliardi di euro** per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati.

L'effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta di riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per acquisizione dell'Intesa e successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l'assegnazione alle Regioni e Province Autonome.

Ad oggi, dopo quasi otto anni dalla disposizione della norma finanziaria, il CIPE non ha ancora provveduto al riparto di tali risorse.

A tale tempistica si aggiunge il fatto che, una volta ripartite dal CIPE le risorse, il loro effettivo utilizzo dipende dall'effettivo stanziamento nel bilancio statale che le rende concretamente disponibili, determinando quindi una permanente situazione di incertezza per la Regione che deve programmare.

- **La procedura: il rispetto della Costituzione nei passi già compiuti e il ruolo del Parlamento per la definizione dell'iter**

Per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Veneto ha intrapreso un cammino caratterizzato da un **rigoroso rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione**, oltre che dalla volontà di rendere fortemente partecipi i cittadini e il territorio.

E' stata sempre garantita l'osservanza delle disposizioni costituzionali: è doveroso ricordare ancora una volta che la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2015, ha giudicato pienamente legittima la legge regionale (LR n. 15 del 2014) che disciplinava il referendum consultivo ed i successivi passi per dar impulso alla richiesta di autonomia differenziata.

Con riferimento ai passi ancora da compiere, mi permetto di fare qualche considerazione, ovviamente nel pieno rispetto delle decisioni che le Istituzioni parlamentari intenderanno intraprendere.

Ritengo importantissimo che il Parlamento si esprima sull'Autonomia che è ormai un processo irreversibile, dato che sono molte le Regioni a Statuto ordinario che hanno avviato il procedimento per vedersi riconosciuta un'autonomia differenziata.

Com'è noto, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione stabilisce che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite, alla Regione che ne ha fatto richiesta, **con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.**

Su come possa o debba essere inteso il ruolo del Parlamento, in sede di necessaria approvazione di un testo di **legge che si basi sull'Intesa** sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la singola Regione che ha avviato l'iter descritto nell'articolo 116, terzo comma, ci si è interrogati fin dall'avvio del negoziato con il passato Governo, per giungere ad una **prima posizione condivisa** quale risulta espressa **nei tre Accordi preliminari in merito all'Intesa** di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione sottoscritti dall'allora Sottosegretario agli Affari regionali Bressa e dai tre Presidenti delle Regione Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Circa le modalità di approvazione della legge di differenziazione da parte del Parlamento, il testo conforme dei **tre Accordi preliminari** prevede che "L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, **avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.**"

Alle stesse conclusioni era peraltro pervenuta, quasi contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo (avvenuta il 28 febbraio 2018), la **Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali** a seguito di un'Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Nel documento conclusivo si legge: "Quanto alla legge di attribuzione della maggiore autonomia, **si tratta di una legge non solo rinforzata** (per via della necessità della maggioranza qualificata di entrambe le Camere), **ma anche atipica. Essa ha infatti come oggetto il recepimento dell'intesa, di cui non può modificare i contenuti**, in analogia a quanto avviene con le leggi che recepiscono le intese volte a disciplinare i rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. **Si tratta pertanto di una legge in senso formale, vincolata all'intesa precedentemente raggiunta** tra Governo e Regione".

Avendo chiaro a mente tale presupposto, l'individuazione delle concrete modalità secondo le quali possa e debba svolgersi l'apporto del Parlamento sul tema dell'Autonomia differenziata, è **questione che lascio rispettosamente alla decisione dei Presidenti di Camera e Senato**, che sul punto hanno già avviato un primo confronto.

Nel pieno rispetto, pertanto, del ruolo delle Istituzioni tutte e delle sedi nelle quali deve svilupparsi, tra le medesime, un sano e serio confronto all'insegna del principio della leale collaborazione, mi pare comunque **evidente** che l'esigenza del coinvolgimento del Parlamento debba trovare

conciliazione con **la necessità**, imprescindibile perché imposta dalla stessa disposizione costituzionale, **che i termini e le condizioni per il riconoscimento di maggiori competenze siano valutati nel merito ed assentiti nella forma da ciascuna Regione coinvolta**, nell'interesse principale dei propri cittadini e del proprio territorio.

Convengo assolutamente, quindi, con il Collega Presidente Bonaccini, che mi ha preceduto in audizione di fronte a Codesta Commissione, sulla circostanza che **il ruolo del Parlamento debba svolgersi a monte dell'Intesa**, con le forme e le modalità ritenute più opportune ma comunque tali da rispettare il dettato costituzionale che pone a fondamento della deliberazione legislativa l'**Intesa** quale atto che, seppure nel rispetto di eventuali principi ed indirizzi "di cornice", ha per definizione **natura pattizia** e deve essere **frutto di un accordo tra il Governo e la singola Regione**.

Come ho già avuto modo di precisare nel corso dell'incontro con la Consulta del Veneto per l'Autonomia del 5 marzo, non avendo pregiudizi di sorta circa il coinvolgimento del Parlamento nella causa dell'autonomia differenziata, **la mia unica preoccupazione** rimane quella di **evitare** che una tale discussione possa trasformarsi in pretesto per **atteggiamenti ostruzionistici** e **per rinviare a data da destinarsi** l'attuazione di una riforma tanto epocale quanto oramai urgente, rispetto alla quale ritengo che le Istituzioni del nostro Paese non possano permettersi di tornare indietro.

▪ **Lo spirito della Costituzione: la differenziazione nell'ambito dell'unità nazionale**

Nonostante tutto ciò che si è letto e si legge quotidianamente sull'argomento, vi è la precipua volontà della Regione Veneto di non ledere in alcun modo l'**unità nazionale**: il Veneto non vuole affatto la "secessione dei ricchi" - che, come autorevolmente detto da qualche studioso, è una fake news - chiede solo di poter governare esercitando le competenze che, dopo un attenta disamina ed un confronto con il territorio, ritiene di poter fare meglio rispetto a quanto avviene attualmente.

A questo riguardo, tengo a sgombrare il campo una volta per tutte: credo sia giusto che **l'Autonomia differenziata**, quale disegno riformatore pensato per la crescita e lo sviluppo dei territori regionali che coinvolge ormai un gran numero di Regioni a Statuto ordinario, venga trattata e discussa in sede di **Conferenza delle Regioni**, al fine di **delineare un percorso procedurale omogeneo e uno strumento per tutte le Regioni che intendano presentare richiesta di ulteriori competenze, in un quadro di insieme unitario**.

Allo stesso tempo, considerato che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si trovano oggi in una **fase avanzata del percorso**, sarà necessario tenere conto di quanto già posto in essere dalle stesse: **l'esperienza delle "Regioni pioniere" potrà costituire un utile modello di riferimento** per delineare i principali passi procedurali (senza che possano essere messi in discussione i passi già compiuti).

Ribadisco, pertanto, sia la **piena disponibilità** della Regione **del Veneto a condividere percorsi procedurali comuni** – **che tengano conto di quanto già posto in essere** dalle Regioni il cui progetto per il riconoscimento di maggiore autonomia è da tempo avviato – sia la **volontà**, manifestata più volte, **di non mettere in alcun modo in discussione l'unità e l'indivisibilità della Repubblica**.

▪ **Il nodo delle risorse: la spesa storica e i fabbisogni standard**

Anche sull'importante nodo delle risorse, giustamente al centro dell'attenzione, è necessario, a mio avviso, fare chiarezza, sgombrando il campo da alcune poco veritiere, e a volte anche poco verosimili, informazioni circolate al riguardo.

E' evidente, nonché conforme sia alle disposizioni della **legge n. 42 del 2009 (art.14)** ed ancor prima della **Costituzione (art. 119)**, che alle nuove ed aggiuntive competenze debba corrispondere l'attribuzione delle **risorse necessarie per poterle svolgere**.

Non si tratta di un principio innovativo, né tanto meno eversivo: da tempo, e con riferimento a diverse vicende istituzionali, la **Corte Costituzionale** ha affermato il **principio della necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse**.

Il problema sta allora, anche qui, non nell'assunto di principio, che è assolutamente consolidato, ma nella concreta applicazione dello stesso, cioè nelle **modalità di quantificazione di dette risorse**. Ed anche in questo caso, la Regione Veneto ha assunto, nelle trattative finora intercorse con il Governo, ed intende assumere anche in futuro, un atteggiamento improntato a **responsabilità e pragmaticità**.

Non posso tacervi che in larga misura la popolazione veneta ha espresso ed esprime istanze di una maggiore giustizia fiscale: in un contesto economico come quello attuale, emergono con sempre maggiore evidenza le differenze esistenti tra i Veneti e i Trentini, gli Altoatesini, i Friulani, che essendo destinatari di maggiori risorse pubbliche possono vedere dispiegati i positivi effetti dell'azione pubblica sulla loro vita quotidiana (il Veneto è infatti l'unica Regione italiana confinante con due Regioni a Statuto Speciale).

Ciononostante, non ci si è arroccati su rigide ed ideologiche posizioni di rivendicazione: nella consapevolezza che l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione costituisce una vera occasione di rinnovamento delle Istituzioni di questo Paese e nella convinzione che **non possa essere in alcun modo posta in discussione la solidarietà** verso le aree del Paese maggiormente in difficoltà, all'esito degli incontri finora intervenuti con il Governo si è delineato un meccanismo secondo cui per la quantificazione delle risorse da attribuire alle Regioni che chiedono l'autonomia differenziata si potrebbe in un primo momento fare riferimento alla **spesa storica**, per lasciare spazio successivamente alla definizione dei **fabbisogni standard**.

E su questi concetti mi pare opportuno spendere due parole, atteso che da più parti è stato ventilato il timore di giungere ad una iniqua distribuzione delle risorse tra le diverse zone del Paese, tale da causare una spaccatura dell'Italia.

Secondo l'ipotesi delineata nel corso della trattativa, inizialmente le risorse verranno calcolate sulla base della "**spesa storica**": si adotterà quindi il criterio seguito finora dal Governo (dalla fine degli anni '70 ad oggi), per cui la **distribuzione dei trasferimenti pubblici si basa sulle spese sostenute durante l'anno o gli anni precedenti**. Con riferimento al finanziamento delle competenze acquisite con il riconoscimento di autonomia differenziata ciò comporta che al Veneto, o alla Lombardia, o all'Emilia Romagna, siano attribuite **esclusivamente le risorse che lo Stato spendeva per le stesse competenze nel territorio** rispettivamente veneto, lombardo ed emiliano romagnolo, e non un euro di più.

Non si può però ignorare che si tratti di un criterio che **premia**, innegabilmente, **solo le amministrazioni che hanno speso di più, a prescindere dalla qualità nell'utilizzo delle risorse**, e non coloro che hanno adoperato i soldi pubblici seguendo un principio di efficienza.

Non si fa cioè riferimento a nessun criterio di merito, né tantomeno di premialità per le realtà territoriali che, da nord a sud, abbiano impostato la propria amministrazione sul contenimento dei costi e sull'efficientamento nell'esercizio delle funzioni e nell'erogazione delle risorse.

Anche qui, sottolineo che non si tratta di considerazioni particolarmente innovative: come gli illustri componenti di questa Commissione sanno bene, **già la Legge n. 42 del 2009 prevedeva espressamente la necessità di superare la logica della spesa storica e di passare a quella dei costi e fabbisogni standard**. Ciò in quanto la spesa storica rappresenta una scelta strutturalmente rigida, sicuramente non al passo con i tempi, che penalizza le realtà più virtuose e il Paese intero, in quanto non stimola in alcun modo una maggiore efficienza nella gestione del denaro di tutti.

E' doveroso ricordare che, nonostante la innegabile penalizzazione scontata applicando il criterio della spesa storica, alcune Regioni sono riuscite comunque a dimostrare eccellenza [come ad esempio il Veneto nel comparto della sanità: da quando esistono i costi standard in ambito sanitario (2013), è l'unica Regione ad essere sempre stata tra le tre Regioni di riferimento (benchmark)].

Perché di vera e propria ingiustificata penalizzazione si tratta. Tralascio volutamente ogni discorso sul rapporto tra gettito fiscale versato nelle casse dello Stato e scarsità dei trasferimenti ricevuti durante gli ultimi 50 anni (stante ai dati ufficiali depositati presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), per analizzare esclusivamente i dati della Ragioneria Generale dello Stato riferiti alla spesa statale regionalizzata: guardando al dato complessivo risultante dal Bilancio dello Stato (dati aggiornati al 2017), la spesa pro capite sostenuta dallo Stato per i cittadini della Provincia di Bolzano è di 10.251 euro all'anno, per i cittadini della Regione Valle d'Aosta è di 9.588 euro all'anno, per quelli della Regione Sicilia è di 4.228 euro all'anno, per i cittadini del Veneto di soli 2.946 euro all'anno (seguiti solo dai cittadini lombardi, con 2.733 euro all'anno pro capite).

Chiedere il superamento di questa situazione nulla ha a che vedere con il desiderio di arricchimento, bensì piuttosto con un sano principio di giustizia e correttezza, laddove dette disuguaglianze non siano sorrette da oggettive ragioni legate a specifiche variabili di contesto.

La spinta riformatrice apportata dalle iniziative volte all'attuazione dell'art. 116, terzo comma della Costituzione, potrà allora costituire l'occasione per giungere, finalmente, alla definizione di **"fabbisogni standard"**, quali parametri che guardino alla **qualità della spesa**, in modo tale che la stessa corrisponda effettivamente a **servizi offerti ai cittadini**.

Ma dirò di più. Sono pienamente convinto che debbano essere garantiti i **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale**.

Ritengo quindi che sia veramente **auspicabile** che sia data finalmente **attuazione all' art. 13 del D.Lgs. n. 68 del 2011**: in tale contesto appare indispensabile la **definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP, e dei correlati fabbisogni standard disposta da tale disposizione normativa**, nelle materie **dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale**, proprio al fine di valutare adeguatamente le risorse che devono essere poste a disposizione di ciascun ente territoriale, stante l'obbligo di copertura integrale a carico dello Stato, e di procedere, conseguentemente, alla necessaria **perequazione**.

Anche su questo punto però il confronto politico e istituzionale deve essere fattivo e leale: **non è accettabile, a mio avviso, che la battaglia, pienamente condivisibile, per l'attuazione della legge sul federalismo fiscale e dei relativi decreti attuativi, che da dieci anni langue, sia utilizzata strumentalmente**. Sono quasi 10 anni che queste importanti previsioni della legge sul

federalismo fiscale non riescono a trovare attuazione, ed ora si vuole far dipendere proprio da questa attuazione la prosecuzione dei procedimenti volti al riconoscimento dell'autonomia differenziata per le Regioni che l'hanno richiesta.

Credo sia essenziale che si proceda sia con l'attuazione della Legge n. 42 del 2009 e del D.lgs. n. 68/2011, sia con i procedimenti di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per le Regioni che l'hanno richiesto, non solo per adempiere a quanto già previsto dal legislatore nazionale, ma per introdurre indispensabili innovazioni istituzionali nel nostro Paese, **senza però che ciò possa implicare la strumentale imposizione di nessi di pregiudizialità non richiesti né previsti dalla Carta Costituzionale.**

▪ **Considerazioni conclusive**

E mi avvio a concludere.

Se depuriamo la discussione da ogni presa di posizione ideologica, a mio avviso, emerge con chiarezza che siamo di fronte ad una sfida decisiva per la ripresa del Paese, che deve essere al centro dell'agenda politica: si tratta di dare finalmente attuazione, **nel pieno rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica e in attuazione del principio di leale collaborazione tra livelli istituzionali**, alla disposizione della nostra Costituzione che consente e prevede **l'abbandono dell'attuale interpretazione del regionalismo**, fino ad ora improntato esclusivamente ad una **logica di uniformità, che, da un lato, non ha premiato le realtà virtuose, dall'altro non ha stimolato la crescita dei territori, né al Nord né al Sud del paese.**

A chi paventa che mediante il regionalismo differenziato si voglia spaccare l'Italia, introducendo divari inaccettabili tra diverse aree del Paese, voglio evidenziare che, **già oggi, in Italia abbiamo importanti situazioni di divaricazione in termini di servizi al cittadino.**

Il divario può essere causato, e lo è stato finora, non da una diversa distribuzione di risorse, ma, oltre che da fattori di contesto, anche da una diversa capacità di spendere le risorse. Ecco perché appare **miepe, oltre che ingannevole nei confronti dei cittadini, sostenere che, poiché è difficile migliorare e ridelineare l'attuale sistema, allora è meglio che rimanga tutto così.**

Così come appare indispensabile **abbandonare la logica dei tagli lineari** alla spesa degli Enti territoriali, che non tiene conto di alcun criterio di buona amministrazione. E' necessario tagliare solo la spesa improduttiva e inefficiente, consentendo invece alle Amministrazioni virtuose di fare investimenti utili e di attuare politiche che imprimano una spinta positiva all'economia, con un beneficio per tutto il Pil nazionale, non solo delle Regioni interessate.

D'altro canto, sempre nell'ottica di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni offerti ai cittadini, che a mio parere deve essere il vero obiettivo di chi amministra i territori (da Nord a Sud), appare necessario che, laddove le risorse non risultino bene utilizzate, laddove la gestione risulti inefficiente, vi sia **una maggiore presenza dello Stato.**

E' solo combattendo la scarsa efficienza che si può giungere ad offrire parità di condizioni a tutti i cittadini, non certo impedendo alle realtà virtuose di migliorare ancora le loro prestazioni: **laddove si riveli necessario**, occorre che siano attuati **seri processi di controllo della spesa.**

Porto qualche esempio: non può lasciare indifferenti la percentuale impressionante di Comuni in dissesto finanziario presente in alcune realtà territoriali: in Sicilia il 26,8% dei Comuni è in dissesto finanziario (107 Comuni su 339 complessivi), in Campania il 33% (183 Comuni su 555), in Calabria il 54% dei Comuni (222 su 409).

Così come va da sé che alla **maggiore autonomia** delle Regioni interessate dovrà accompagnarsi una **maggiore responsabilità** sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei propri cittadini, ed in termini di efficienza ed efficacia dell'azione svolta.

Questo percorso di rinnovamento dell'assetto istituzionale, ispirato ad una logica di geometria variabile che tiene conto delle peculiarità e delle specificità delle diverse realtà territoriali e dà spazio alle energie positive ed alle spinte propulsive espresse dalle collettività locali, appare un nodo istituzionale decisivo al fine di consentire la ripresa di un adeguato livello di sviluppo e di competitività da parte delle aree che possono fungere da “volano” economico per l'intero Paese.

Al riguardo richiamo quanto già alcuni stakeholders – tra cui Confindustria Veneto – hanno già evidenziato: l'autonomia differenziata può costituire uno strumento di vera innovazione della macchina pubblica, un “percorso strutturato per l'efficientamento di questo Paese”.

In un contesto economico come quello attuale, appare infatti urgente e necessario introdurre una **logica meritocratica che - pur gradualmente e con le garanzie indispensabili per non privare nessun cittadino, da Nord a Sud, dei servizi essenziali - induca però una logica di attenzione alla qualità della spesa e dell'utilizzo delle risorse di tutti**, e consenta alle realtà territoriali che ne sono in condizione di porre in essere politiche pubbliche maggiormente orientate alle istanze provenienti dal tessuto socio-economico.

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE ZAIA CONSEGNATA IN SEDE
DI AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
10 APRILE 2019**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE CONSEGNATA IN SEDE DI AUDIZIONE PRESSO LA
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
“INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL
“REGIONALISMO DIFFERENZIATO” AI SENSI DELL’ARTICOLO 116, TERZO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE**

10 APRILE 2019

- **Una peculiarità del percorso del Veneto: una richiesta di autonomia differenziata voluta fortemente dalla popolazione.**

In questa breve illustrazione del percorso intrapreso dal Veneto, che cercherò di fare, mi pare doveroso innanzi tutto fare una premessa: la grande forza ed anche la peculiarità del percorso veneto per il riconoscimento di autonomia differenziata è rappresentata dal fatto che, in attuazione di una legge regionale - la **LR n. 15 del 2014** - che è stata giudicata pienamente legittima sul punto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 118 del 2015), il **22 ottobre 2017** è stato celebrato un **referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto**, che ha visto una **grande partecipazione, trasversale** – ci tengo a dirlo – **a tutti gli schieramenti politici presenti nella Regione**, degli elettori del Veneto, che hanno espresso con chiarezza una posizione di netto consenso all’iniziativa istituzionale avviata: si sono recati alle urne oltre 2.328.000 elettori, per una percentuale pari al **57,2% degli aventi diritto**, e si sono espressi a favore della richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oltre 2.273.000 elettori, per una percentuale pari al **98,1% dei votanti**.

Questo mi pare un dato che, pur non avendo una valenza cogente da un punto di vista giuridico, **non possa essere ignorato dalla politica e dalle Istituzioni**: un risultato referendario così importante, la volontà democraticamente espressa dalla maggioranza assoluta dei cittadini veneti, mediante un istituto di democrazia diretta come una consultazione referendaria, merita una particolare attenzione politica ed istituzionale, e credo che questo sia un punto che non possa essere posto in discussione. Anche successivamente al referendum, il percorso volto ad ottenere un'autonomia differenziata, nel solco di quanto previsto dalla Carta costituzionale, è stato caratterizzato **da un'ampia partecipazione di tutti i rappresentanti del tessuto sociale ed economico del Veneto**, che hanno dimostrato estremo interesse per il buon esito di questo processo di cambiamento istituzionale, nell'ambito della **Consulta del Veneto per l'autonomia** (organismo appositamente istituito dalla Giunta regionale - DGR n. 1680 del 23 ottobre 2017).

L'istanza di maggiore autonomia proviene quindi non solo dall'Ente Regione, ma **dal Veneto nel suo complesso**.

- **Un progetto di innovazione istituzionale elaborato con finalità ed obiettivi concreti.**

Vorrei poi chiarire un secondo punto.

Il grande afflato democratico per l'iniziativa volta a richiedere il riconoscimento di maggiore autonomia non ha impedito alla Regione che mi onoro di rappresentare di sviluppare un **progetto concreto**.

Al contrario di quel che si è detto, non c'è stata e non c'è alcuna rivendicazione meramente ideologica e di principio. Il Veneto ha chiesto e chiede, nell'ambito delle 23 materie per cui l'art. 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di chiedere maggiore autonomia, il riconoscimento di **specifiche competenze, distinte per settori organici, individuate in quanto possono massimizzare la prova di efficienza che l'Istituzione regionale ha già fornito**.

Su un piano generale, sono convinto che il riconoscimento di autonomia differenziata possa consentire in molti casi di superare le duplicazioni di competenze e le sovrapposizioni tra Stato e Regione, grave ostacolo all'efficacia dell'azione pubblica, e che il valore aggiunto dell'autonomia differenziata sia la **vicinanza al territorio**: in molti casi solo chi sta sul territorio può porre in essere politiche pubbliche mirate alle reali condizioni ed istanze socio-economiche espresse dal territorio stesso.

Ma questa convinzione non ci ha condotto a rivendicazioni astratte e generiche. Al contrario, fin dal giorno successivo alla celebrazione del referendum, la Giunta regionale e poi il Consiglio regionale hanno elaborato una proposta che evidenziava, per ciascuna delle 23 materie, **solo quelle competenze legislative e/o amministrative che la Regione ritiene di poter esercitare con maggiore efficienza, efficacia ed attenzione al territorio ed ai propri amministrati**.

Questo **approccio pragmatico e costruttivo** ha caratterizzato anche tutta la fase del **negoziato**, prima con il Governo Gentiloni, poi con il Governo Conte, e tutti gli incontri tecnici con gli Uffici ministeriali: il confronto, soprattutto di carattere tecnico, con i Ministeri che hanno dimostrato maggiore disponibilità ad aprire una discussione nel merito delle competenze richieste, è stato leale e volto sempre a trovare, laddove ce ne fosse la possibilità, soluzioni tecniche condivise.

Per sfatare il mito di un Veneto che vuole la secessione, o una riforma che spacca l'Italia, come si è letto su qualche giornale, voglio portare **solo qualche esempio**.

In materia di **istruzione**:

il Veneto intende, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, partecipare alle funzioni di governo del sistema educativo/formativo con il coinvolgimento diretto di tutti gli attori e di tutti i soggetti portatori di interessi nel campo dell'istruzione.

Si vuole dar vita ad un **modello organizzativo che consenta di soddisfare i bisogni di famiglie e studenti in primo luogo attraverso il superamento delle carenze di organico che fino ad oggi hanno fortemente penalizzato il Veneto**.

È fondamentale per questo poter autonomamente determinare, tra l'altro, l'effettivo fabbisogno di personale, dirigente, docente e ausiliario e la sua distribuzione nel territorio.

A tal proposito alcuni dati concreti:

- la **copertura di dirigenze scolastiche attraverso il ricorso all'istituto della reggenza ha assunto dimensioni insostenibili**: in Veneto nel 2018/2019 attualmente i **Dirigenti Scolastici titolari sono 336 per 600 scuole** e 264 di questi ricoprono anche l'incarico di reggente presso un secondo istituto, con evidenti pesanti ricadute sulla qualità del servizio erogato. Considerato che **oltre il 40% dei posti oggi è vacante**, che a causa delle domande di pensionamento potrebbe aumentare di un altro 10%, mi auguro che questa insostenibile

- situazione sia almeno in parte mitigata dagli effetti della procedura concorsuale per la nomina dei dirigenti scolastici, attualmente in corso;
- la **carenza di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)** aggrava ulteriormente le difficoltà di governo del sistema: nel Veneto **solo 359 scuole** hanno un DSGA titolare. Le altre si avvalgono di DSGA con doppio incarico. Anche tale quadro sarà aggravato dalle 72 domande di pensionamento.
 - alla **gravissima carenza di insegnanti di sostegno**, per i quali il rapporto numero alunni disabili per numero docenti è fra i più alti del Paese, si è costretti a far fronte utilizzando **docenti non specializzati** che rappresentano circa **il 55% del totale**;
 - con riferimento ai 52.056 **posti di docente presenti** nel Veneto per l'anno scolastico 2018/2019, si stima che, a causa delle dinamiche della mobilità interregionale, dell'esaurimento delle graduatorie concorsuali ed dei pensionamenti, **circa il 20% dei posti (due su dieci) sia ricoperto da personale supplente**, con evidenti ripercussioni sulla continuità didattica, la qualità del servizio e la condizione professionale dei docenti stessi;
 - relativamente agli **organici ATA** (personale amministrativo, tecnico ed ausiliario) il rapporto tra il numero di addetti e numero di alunni è tra i più bassi d'Italia, in palese fortissima contraddizione rispetto alla frammentazione abitativa di molte zone del territorio regionale.

Il trasferimento delle funzioni richieste è da intendersi, in ogni caso, come un processo che si sviluppa in un adeguato arco temporale nel corso del quale le trasformazioni dovranno essere assistite da forme di monitoraggio e di verifica volte ad assumere l'evidenza dei risultati, anche attraverso un'eventuale revisione dei criteri e delle modalità adottati.

In particolare, le maggiori competenze in materia di personale - fermi restando la gradualità del percorso e l'accesso ai ruoli regionali esclusivamente su base volontaria e con la garanzia dell'applicazione della normativa statale e del CCNL, nonché l'applicazione dell'attuale disciplina statale sulla mobilità - consentirebbero di superare le gravi criticità del sistema.

Passo a fare qualche esempio con riferimento alle richieste di maggiore autonomia nella **sanità**.

Anche in questa materia le richieste della Regione Veneto sono concrete e motivate da specifiche esigenze gestionali.

Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale da tempo è in evidenza la problematica riguardante la **carenza di medici specialisti**, in particolare in alcuni specifici settori. Da una recente ricognizione effettuata presso le aziende sanitarie del Veneto, è emerso che su **1295 posti vacanti** per dirigenti medici di diverse posizioni contrattuali (definite nel rispetto dei limiti di spesa per il personale imposti dallo Stato), **357 posizioni non sono state ricoperte** per insufficiente partecipazione di candidati alle selezioni.

Nei servizi di pronto soccorso e medicina d'urgenza, uno dei settori dove maggiormente è sentita tale carenza, il fabbisogno minimo di professionisti medici nelle aziende sanitarie della Regione Veneto è stato calcolato in **629 unità**: per soddisfare tale fabbisogno risulta necessaria **l'assunzione di 102 dirigenti medici** in quanto ne sono **impiegati 527**.

Tale situazione è determinata da un insieme di concause che si possono individuare da una parte nel numero non adeguato di posti annualmente definito per l'accesso alle scuole di specializzazione e dall'altra da un'elevata uscita dei medici dal SSN per pensionamento, cui si somma una diminuita attrattività del servizio sanitario pubblico per i professionisti. A ciò si aggiunge il contenimento dei

costi del personale dovuto alle politiche di contenimento delle assunzioni, unitamente alla fissazione di tetti di spesa (l'ammontare delle spese di personale registrato nel 2004 diminuito dell'1,4%) che ha avuto come esito il mancato adeguamento delle dotazioni organiche, e che si auspica sia in via di risoluzione a seguito del recente accordo tra MEF, Ministero della Salute e Regioni.

Per far fronte a tale emergenza la Regione del Veneto, come la Regione Emilia Romagna e la Regione Lombardia, ha proposto una pluralità di interventi.

La Regione del Veneto chiede di poter prevedere misure strutturali, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali, in primis MIUR e Ministero della Salute nonché università, per porre **rimedio alle limitazioni dei posti di formazione specialistica presso le scuole di specializzazione**, sempre inferiori rispetto ai fabbisogni regionali e che determinano il cosiddetto **"imbuto formativo"**, ovvero la differenza tra giovani medici laureati e coloro che sono ammessi alle scuole di specializzazione.

Per esempio, nell'anno accademico 2015/2016, il fabbisogno di posti di formazione specialistica nelle scuole espresso dalle regioni era di **7909 posti**, e i contratti specialistici finanziati dal MIUR erano **6133**; nell'anno 2016/2017, sul fabbisogno di **7967 posti** il MIUR ne ha finanziati **6676**; nell'anno accademico 2017/2018, le regioni hanno chiesto il finanziamento di **8569** contratti e il MIUR ne ha concessi **6200**.

Con riferimento alla Regione Veneto, nell'anno accademico 2017/2018, il fabbisogno espresso per la specializzazione in **pediatria** era di **50 posti**, ma lo Stato ne ha finanziati **35**, con una differenza di 15 posti non coperta; per la **medicina interna** il fabbisogno espresso era di **35** posti ma ne sono stati finanziati solo **28**.

In ragione di tali carenze, la Regione ha chiesto di attivare **percorsi integrativi di formazione specialistica**, prevedendo percorsi **di specializzazione e lavoro, d'intesa con le università, presso le strutture del servizio sanitario regionale** per conseguire la specializzazione lavorando, come già accade in molti paesi europei.

Tra le richieste di carattere strategico avanzate dalla Regione, quella riguardante **l'esercizio di competenze in via surrogatoria in tutti i casi in cui sia prevista l'adozione da parte dello Stato di atti o provvedimenti di contenuto tecnico e questi non siano emanati**, riveste una valenza di particolare rilievo.

La richiesta di poteri surrogatori regionali negli ambiti attinenti al governo sociosanitario consentirebbe infatti di superare l'inerzia o i ritardi dello Stato che determinano allungamento dei tempi delle attività programmate. Troppo frequentemente infatti si registrano **paralisi nelle procedure amministrative che prevedono l'intervento dello Stato** con grave danno all'efficienza dell'azione amministrativa della Regione.

Porto come esempio i numerosi adempimenti che sono previsti dal Patto per la Salute 2014-2016, molti dei quali non adempiuti:

- REVISIONE CRITERI DI RIPARTO FINANZIAMENTO DEL SSN: scadenza 31/07/2014 ma non adempiuto
- REALIZZAZIONE CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO: scadenza 31/10/2014 ma non adempiuto
- DEFINIZIONE REQUISITI MINIMI PRESIDII TERRITORIALI/OSPEDALI DI COMUNITA': scadenza 31/10/2014 ma non adempiuto

- DEFINIZIONE DI UNA LEGGE DELEGA IN ORDINE A DIVERSE QUESTIONI LEGATE ALLE RISORSE UMANE DEL SSN: scadenza 31/10/2014 ma non adempiuto
- REVISIONE DELLA DISCIPLINA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA ED ESENZIONI : scadenza 30/11/2014 ma non adempiuto
- DOCUMENTO QUALITA' DELLE CURE E UNIFORMITA' ASSISTENZA: scadenza 31/12/2014 ma non adempiuto
- DOCUMENTO DI INDIRIZZO APPROPRIATEZZA RIABILITATIVA: scadenza 10/01/2015 ma non adempiuto
- TESTO UNICO DISPOSIZIONI PIANI DI RIENTRO scadenza 31/03/2015 ma non adempiuto
- Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e Unità complesse di cure primarie (UCCP): entro 6 mesi dalla stipula dei nuovi accordi collettivi nazionali e comunque entro e non oltre la vigenza del Patto 2014-2016, le AFT e le UCCP sarebbero dovute costituire le uniche forme di aggregazione della medicina convenzionata.

Inoltre, con riferimento al rilascio del parere di equivalenza terapeutica da parte di AIFA, previsto dal d.l. 95/2012, la mancanza di tempestività e di tempi definiti per il rilascio determina l'impossibilità per le regioni di implementare la gare regionali per l'approvvigionamento dei farmaci in equivalenza. Anche in questo caso, la Regione potrebbe agire in via surrogatoria fino a che AIFA non provveda.

Voglio chiudere questa breve esemplificazione, facendo riferimento, alla richiesta, avanzata dal Veneto sia in materia di istruzione, con particolare riferimento **all'edilizia scolastica**, sia in materia di sanità, con riguardo agli interventi sul **patrimonio edilizio e tecnologico sanitario**, di poter effettuare una **seria programmazione degli investimenti**, oggi impossibile dato il cronico ritardo nella quantificazione ed assegnazione delle risorse da parte dello Stato centrale.

Per quanto riguarda il patrimonio sanitario, attualmente le risorse statali dedicate all'ammodernamento edilizio e tecnologico provengono dall'articolo 20 della legge 67/1988. La situazione mostra tuttavia le proprie debolezze in relazione ai tempi necessari tra l'assegnazione dei finanziamenti e l'effettiva e concreta possibilità di utilizzo degli stessi.

Faccio ancora un esempio.

La legge finanziaria 2010 ha elevato l'importo destinato al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico a **24 miliardi di euro** per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati.

L'effettivo utilizzo di dette risorse prevede la predisposizione da parte del Ministero di una proposta di riparto, che viene sottoposta alla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome per acquisizione dell'Intesa e successivamente trasmessa al CIPE, che ne delibera l'assegnazione alle Regioni e Province Autonome.

Ad oggi, dopo quasi otto anni dalla disposizione della norma finanziaria, il CIPE non ha ancora provveduto al riparto di tali risorse.

A tale tempistica si aggiunge il fatto che, una volta ripartite dal CIPE le risorse, il loro effettivo utilizzo dipende dall'effettivo stanziamento nel bilancio statale che le rende concretamente disponibili, determinando quindi una permanente situazione di incertezza per la Regione che deve programmare.

▪ **La procedura: il rispetto della Costituzione nei passi già compiuti e il ruolo del Parlamento per la definizione dell'iter**

Per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Veneto ha intrapreso un cammino caratterizzato da un **rigoroso rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione**, oltre che dalla volontà di rendere fortemente partecipi i cittadini e il territorio.

E' stata sempre garantita l'osservanza delle disposizioni costituzionali: è doveroso ricordare ancora una volta che la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2015, ha giudicato pienamente legittima la legge regionale (LR n. 15 del 2014) che disciplinava il referendum consultivo ed i successivi passi per dar impulso alla richiesta di autonomia differenziata.

Con riferimento ai passi ancora da compiere, mi permetto di fare qualche considerazione, ovviamente nel pieno rispetto delle decisioni che le Istituzioni parlamentari intenderanno intraprendere.

Ritengo importantissimo che il Parlamento si esprima sull'Autonomia che è ormai un processo irreversibile, dato che sono molte le Regioni a Statuto ordinario che hanno avviato il procedimento per vedersi riconosciuta un'autonomia differenziata.

Com'è noto, l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione stabilisce che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite, alla Regione che ne ha fatto richiesta, **con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata**.

Su come possa o debba essere inteso il ruolo del Parlamento, in sede di necessaria approvazione di un testo di **legge che si basi sull'Intesa** sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la singola Regione che ha avviato l'iter descritto nell'articolo 116, terzo comma, ci si è interrogati fin dall'avvio del negoziato con il passato Governo, per giungere ad una **prima posizione condivisa** quale risulta espressa **nei tre Accordi preliminari in merito all'Intesa** di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione sottoscritti dall'allora Sottosegretario agli Affari regionali Bressa e dai tre Presidenti delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

Circa le modalità di approvazione della legge di differenziazione da parte del Parlamento, il testo conforme dei **tre Accordi preliminari** prevede che "L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa che sarà sottoscritta ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione, **avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione.**"

A queste conclusioni era peraltro pervenuta, nel periodo in cui si stavano definendo i contenuti per la sottoscrizione dell'Accordo (avvenuta il 28 febbraio 2018), la **Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali** a seguito di un'Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Dalla lettura del documento conclusivo (approvato il 6 febbraio 2018), infatti, emerge la riferibilità, in via analogica, all'approvazione della legge di attribuzione della maggiore autonomia del percorso delineato per le leggi che recepiscono le intese fra lo Stato e le confessioni acattoliche.

La legge di differenziazione, quindi, si porrebbe non solo come **legge rinforzata** (per via della necessità della maggioranza qualificata di entrambe le Camere), **ma anche atipica**, avendo ad oggetto il recepimento di un'intesa precedentemente raggiunta tra Governo e Regione (di cui, al pari delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, non potrebbe modificare i contenuti).

Considerate le suddette premesse di partenza, l'individuazione delle concrete modalità secondo le quali possa e debba svolgersi l'apporto del Parlamento sul tema dell'Autonomia differenziata, è **questione che lascio rispettosamente alla decisione dei Presidenti di Camera e Senato**, che sul punto hanno già avviato un primo confronto.

Con la dovuta considerazione, pertanto, del ruolo delle Istituzioni tutte e delle sedi nelle quali deve svilupparsi, tra le medesime, un sano e serio confronto all'insegna del principio della leale collaborazione, mi pare comunque **evidente** che l'esigenza del coinvolgimento del Parlamento debba trovare conciliazione con **la necessità**, imprescindibile perché imposta dalla stessa disposizione costituzionale di cui all'articolo 116, terzo comma, **che i termini e le condizioni per il riconoscimento di maggiori competenze siano valutati nel merito ed assentiti nella forma da ciascuna Regione coinvolta**, nell'interesse principale dei propri cittadini e del proprio territorio.

Ritengo, quindi, peraltro in linea con le affermazioni svolte dagli stessi Colleghi Presidenti, in audizione i giorni scorsi presso la **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale**, che **il ruolo del Parlamento possa meglio esplicitarsi a monte della sottoscrizione definitiva dell'Intesa**, con le forme e le modalità ritenute più opportune ma comunque tali da rispettare il dettato costituzionale che pone **a fondamento** della deliberazione legislativa l'**Intesa** quale atto che ha per definizione **natura pattizia** e deve essere **frutto di un accordo tra il Governo e la singola Regione**.

Per tale motivo, e con riferimento al Veneto, potrebbe essere sottoposta all'esame del Parlamento una **pre-intesa**, sulla scorta di quanto già in possesso del Consiglio dei Ministri, con riguardo alla quale indicare eventuali **principi ed indirizzi** di cui Governo e Regione potranno tener conto **in vista** della predisposizione **di un testo definitivo** da sottoscrivere.

In questo modo, mi pare, si riuscirebbe a ben **coordinare** l'azione congiunta di **Governo e Parlamento**, espressione dello **Stato** nel suo complesso, con l'insostituibile ruolo della **Regione**, anch'essa da intendersi quale sintesi degli organi politici che la compongono, **Giunta e Consiglio regionale**.

Come ho già avuto modo di precisare nel corso dell'incontro con la Consulta del Veneto per l'Autonomia del 5 marzo e nell'ambito dell'audizione del 3 aprile scorso innanzi alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, non ho pregiudizi di sorta circa il coinvolgimento del Parlamento nella causa dell'autonomia differenziata; **la mia unica preoccupazione**, tuttavia, rimane quella di **evitare** che una tale discussione possa trasformarsi in pretesto per **atteggiamenti ostruzionistici e per rinviare a data da destinarsi** l'attuazione di una riforma tanto epocale quanto oramai urgente, rispetto alla quale ritengo che le Istituzioni del nostro Paese non possano permettersi di tornare indietro.

▪ **Lo spirito della Costituzione: la differenziazione nell'ambito dell'unità nazionale**

Nonostante tutto ciò che si è letto e si legge quotidianamente sull'argomento, vi è la precipua volontà della Regione Veneto di non ledere in alcun modo l'**unità nazionale**: il Veneto non vuole affatto la "secessione dei ricchi" - che, come autorevolmente detto da qualche studioso, è una fake news - chiede solo di poter governare esercitando le competenze che, dopo un attenta disamina ed un confronto con il territorio, ritiene di poter fare meglio rispetto a quanto avviene attualmente.

A questo riguardo, tengo a sgombrare il campo una volta per tutte: credo sia giusto che **l'Autonomia differenziata**, quale disegno riformatore pensato per la crescita e lo sviluppo dei territori regionali che coinvolge ormai un gran numero di Regioni a Statuto ordinario, venga trattata

e discussa in sede di **Conferenza delle Regioni**, al fine di **delineare un percorso procedurale omogeneo e uno strumento per tutte le Regioni che intendano presentare richiesta di ulteriori competenze, in un quadro di insieme unitario**.

Allo stesso tempo, considerato che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si trovano oggi in una **fase avanzata del percorso**, sarà necessario tenere conto di quanto già posto in essere dalle stesse: **l'esperienza delle "Regioni pioniere" potrà costituire un utile modello di riferimento** per delineare i principali passi procedurali (senza che possano essere messi in discussione i passi già compiuti).

Valore aggiunto nell'individuare una comune strada da percorrere potrà inoltre essere rappresentato dalla **positiva interlocuzione che la Conferenza delle Regioni ha instaurato con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie**, volta a giungere alla definizione delle più opportune modalità di raccordo tra il Governo e il sistema delle Regioni, sì da garantire l'applicazione dei medesimi principi procedurali a tutte le Regioni che hanno chiesto o vorranno chiedere forme e condizioni di autonomia differenziata.

Ribadisco, pertanto, sia la **piena disponibilità della Regione del Veneto a condividere percorsi procedurali comuni – che tengano conto di quanto già posto in essere** dalle Regioni il cui progetto per il riconoscimento di maggiore autonomia è da tempo avviato – sia la **volontà**, manifestata più volte, **di non mettere in alcun modo in discussione l'unità e l'indivisibilità della Repubblica**.

▪ **La mancanza di un quadro generale di riferimento: un falso problema**

Se è pienamente condivisibile **l'esigenza di "concordare"** a livello istituzionale **la procedura** da seguire per dare finalmente attuazione all'art. 116, terzo comma, della Costituzione – in quanto si tratta di un processo di innovazione istituzionale del tutto nuovo e diverso dai precedenti processi di decentramento dal livello statale a quello regionale - non è altrettanto vero, come qualcuno ha detto, che oggi manchi completamente un **quadro generale di riferimento dal punto di vista del riparto tra competenza legislativa dello Stato e delle Regioni**.

E' ben nota a tutti, infatti, **l'opera svolta dalla Corte costituzionale, in quasi vent'anni di vigenza della Riforma del 2001, di faticosa puntuale ricostruzione del significato delle disposizioni del Titolo V della Costituzione** - ed in particolare dell'art. 117 della Costituzione (che delinea, oltre alle materie di competenza concorrente, quali sono le competenze esclusive riservate alla legislazione statale): quest'opera ha consentito - non senza critiche e perplessità con riferimento alla portata di talune pronunce - di disporre oggi di una **giurisprudenza** sufficientemente **consolidata sull'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regione, e sulle competenze esclusivamente riservate alla legislazione dello Stato**.

Ed infatti, **sulla base di tale giurisprudenza, la Regione Veneto avanza le sue richieste di maggiori e ulteriori competenze, superando**, laddove ritenuto funzionale al miglior esercizio delle funzioni, **gli attuali confini tra competenza statale e competenza regionale solo nei limiti in cui ciò viene consentito dalla disposizione costituzionale che prevede l'autonomia differenziata**.

Ricordo al riguardo che ulteriori forme e condizioni di autonomia possono essere chieste dalle Regioni solo con riferimento a **tre materie di competenza esclusiva dello Stato**:

- **organizzazione della giustizia di pace;**

- **norme generali sull'istruzione;**
- **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

Tutte le altre richieste riguardano **materie già oggetto di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione**, in cui spetta allo Stato, anche adesso, dettare solo principi fondamentali.

Sia con riferimento alle prime (tre materie attualmente di potestà solo statale), sia con riferimento alle seconde (materie in cui già la Regione ha potestà legislativa), la Regione Veneto ha chiesto di poter svolgere alcune competenze aggiuntive: partendo da criticità riscontrate e verificate in concreto, e sempre con l'obiettivo di introdurre un positivo miglioramento ed un sostanziale efficientamento dell'azione pubblica.

In nessun caso la Regione ha inteso rivendicare l'attribuzione di competenze, anche di carattere trasversale, che secondo la Corte Costituzionale devono essere riservate esclusivamente allo Stato, salvo che in quelle tre sole materie in cui è la Costituzione stessa a consentirlo.

Se si legge la **bozza di Intesa** che è stata delineata a seguito dei numerosi incontri tecnici con i diversi Ministeri, si potrà facilmente riscontrare che **più volte, e con riferimento a diversi ambiti materiali, vengono fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini italiani. E' infatti **pacifico** che **detti livelli sono e devono restare competenza esclusiva dello Stato centrale.**

Ma ciò vale anche con riferimento alle altre materie che sono e restano statali: per fare solo qualche esempio, nella bozza di Intesa sono ugualmente fatte salve, in vari punti, le norme dell'**ordinamento civile**, così come è chiaro che debba rimanere nell'alveo statale tutta la normativa, di derivazione comunitaria, volta alla **tutela della concorrenza.**

Non comprendo, quindi, la proposta, avanzata da alcuni, di approvare una legge statale che definisca, dopo quasi vent'anni dall'approvazione della Riforma del Titolo V, il quadro di riferimento da cui bisognerebbe partire per dare attuazione all'art. 116, terzo comma, della Costituzione. Ed infatti:

- o si immagina che detta legge delinei **l'assetto di competenze oggi vigente, rivolgendosi a tutte le Regioni**, recependo gli ormai autorevoli orientamenti della Giurisprudenza costituzionale oramai consolidatisi, dopo tanto tempo, e **quindi non aggiungendo nulla al quadro già esistente;**
- oppure, se si intende che il Legislatore statale debba individuare alcuni **principi "rafforzati", che devono costituire limiti non superabili nella formulazione concreta delle richieste regionali** di autonomia differenziata, deve evidenziarsi, prima ancora della **difficoltà estrema** di individuare, materia per materia, i "principi" rientranti in detta nuova categoria, che **detta categoria non risulta trovare alcun riscontro nella Carta costituzionale** (né nell'articolo 117, né nell'articolo 116, terzo comma).

L'unico vero risultato che si potrebbe ottenere per questa via (impervia sia da un punto di vista pratico, che da un punto di vista teorico) è quello di causare un **rallentamento - per non dire l'arresto - del processo riformatore in corso.**

▪ **La tenuta del sistema e il nodo delle risorse: la spesa storica e i fabbisogni standard**

Parzialmente diverso è, a mio avviso, il discorso per quanto riguarda il nodo delle risorse finanziarie.

E' evidente infatti che, tanto più in un contesto economico non facile come quello attuale, non può che spettare allo Stato di garantire la "tenuta del sistema Paese".

Secondo quanto previsto dalla **legge n. 42 del 2009 (art.14)** ed ancor prima dalla **Costituzione (art. 119)**, alle nuove ed aggiuntive competenze deve corrispondere l'attribuzione delle **risorse necessarie per poterle svolgere**.

Non si tratta di un principio innovativo, né tanto meno eversivo: da tempo, e con riferimento a diverse vicende istituzionali, la **Corte Costituzionale** ha affermato il **principio della necessaria corrispondenza tra funzioni e risorse**.

Il problema sta allora, anche qui, non nell'assunto di principio, che è assolutamente consolidato, ma nella concreta applicazione dello stesso, cioè nelle **modalità di quantificazione di dette risorse**.

Ed anche in questo caso, la Regione Veneto ha assunto, nelle trattative finora intercorse con il Governo, ed intende assumere anche in futuro, un atteggiamento improntato a **responsabilità e pragmaticità**.

Non posso tacervi che in larga misura la popolazione veneta ha espresso ed esprime istanze di una **maggiore giustizia fiscale**: in un contesto economico come quello attuale, emergono con sempre maggiore evidenza le differenze esistenti tra i Veneti e i Trentini, gli Altoatesini, i Friulani, che essendo destinatari di maggiori risorse pubbliche possono vedere dispiegati i positivi effetti dell'azione pubblica sulla loro vita quotidiana.

Il Veneto è infatti l'unica Regione italiana confinante con due Regioni a Statuto Speciale.

Ciò ha fatto sì, come ben noto, che negli scorsi anni numerosi Comuni veneti di confine abbiano chiesto, con referendum che hanno dato esito largamente positivo, di passare nelle vicine Province Autonome e nella Regione Friuli Venezia Giulia; a proposito di quest'ultima, con legge 5 dicembre 2017, n. 182 è stato formalmente decretato il distacco del Comune di **Sappada** dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Tanto per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno della **"fuga" dei Comuni veneti verso le confinanti Regioni a Statuto speciale**, ricordo che, in meno di un decennio (2005-2014), hanno chiesto il distacco verso il Trentino Alto Adige e verso il Friuli Venezia Giulia (nessuno verso l'Emilia Romagna!) ben **32 Comuni veneti**.

Ciononostante, non ci si è arroccati su rigide ed ideologiche posizioni di rivendicazione: nella consapevolezza che l'attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione costituisce una vera occasione di rinnovamento delle Istituzioni di questo Paese e nella convinzione che **non possa essere in alcun modo posta in discussione la solidarietà** verso le aree del Paese maggiormente in difficoltà, all'esito degli incontri finora intervenuti con il Governo si è delineato un meccanismo secondo cui per la quantificazione delle risorse da attribuire alle Regioni che chiedono l'autonomia differenziata si potrebbe in un primo momento fare riferimento alla **spesa storica**, per lasciare spazio successivamente alla definizione dei **fabbisogni standard**.

Secondo l'ipotesi delineata nel corso della trattativa, inizialmente le risorse verranno calcolate sulla base della **"spesa storica"**: si adotterà quindi il criterio seguito finora dal Governo (dalla fine degli anni '70 ad oggi), per cui la **distribuzione dei trasferimenti pubblici si basa sulle spese sostenute durante l'anno o gli anni precedenti**. Con riferimento al finanziamento delle competenze acquisite con il riconoscimento di autonomia differenziata ciò comporta che al Veneto, o alla Lombardia, o all'Emilia Romagna, siano attribuite **esclusivamente le risorse che lo Stato spendeva per le stesse competenze nel territorio** rispettivamente veneto, lombardo ed emiliano romagnolo, e non un euro di più.

Non si può però ignorare che si tratti di un criterio che **premia**, innegabilmente, **solo le amministrazioni che hanno speso di più, a prescindere dalla qualità nell'utilizzo delle risorse**, e non coloro che hanno adoperato i soldi pubblici seguendo un principio di efficienza.

Anche qui, sottolineo che non si tratta di considerazioni particolarmente innovative: come gli illustri componenti di questa Commissione sanno bene, **già la Legge n. 42 del 2009 prevedeva espressamente la necessità di superare la logica della spesa storica e di passare a quella dei costi e fabbisogni standard**.

La spinta riformatrice apportata dalle iniziative volte all'attuazione dell'art. 116, terzo comma della Costituzione, potrà allora costituire l'occasione per giungere, finalmente, alla definizione di **“fabbisogni standard”**, quali parametri che guardino alla **qualità della spesa**, in modo tale che la stessa corrisponda effettivamente a **servizi offerti ai cittadini**.

Sono altresì pienamente convinto, come già detto, che debbano essere garantiti i **livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale**.

Ritengo quindi che sia veramente **auspicabile** che sia data finalmente **attuazione all' art. 13 del D.Lgs. n. 68 del 2011**: in tale contesto appare indispensabile la **definizione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP, e dei correlati fabbisogni standard** disposta da tale disposizione **normativa**, nelle materie **dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale**, proprio al fine di valutare adeguatamente le risorse che devono essere poste a disposizione di ciascun ente territoriale, stante l'obbligo di copertura integrale a carico dello Stato, e di procedere, conseguentemente, alla necessaria **perequazione**.

Credo sia essenziale che si proceda sia con l'attuazione della Legge n. 42 del 2009 e del D.lgs. n. 68/2011, sia con i procedimenti di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per le Regioni che l'hanno richiesto, non solo per adempiere a quanto già previsto dal legislatore nazionale, ma per introdurre indispensabili innovazioni istituzionali nel nostro Paese.

▪ **Considerazioni conclusive**

E mi avvio a concludere.

Se depuriamo la discussione da ogni presa di posizione ideologica, a mio avviso, emerge con chiarezza che siamo di fronte ad una sfida decisiva per la ripresa del Paese, che deve essere al centro dell'agenda politica: si tratta di dare finalmente attuazione, **nel pieno rispetto del principio di unità e indivisibilità della Repubblica e in attuazione del principio di leale collaborazione tra livelli istituzionali**, alla disposizione della nostra Costituzione che consente e prevede **l'abbandono dell'attuale interpretazione del regionalismo**, fino ad ora improntato esclusivamente ad una **logica di uniformità, che, da un lato, non ha premiato le realtà virtuose, dall'altro non ha stimolato la crescita dei territori, né al Nord né al Sud del paese**.

A chi paventa che mediante il regionalismo differenziato si voglia spaccare l'Italia, introducendo divari inaccettabili tra diverse aree del Paese, voglio evidenziare che, **già oggi, in Italia abbiamo importanti situazioni di divaricazione in termini di servizi al cittadino**.

Il divario può essere causato, e lo è stato finora, non da una diversa distribuzione di risorse, ma, oltre che da fattori di contesto, anche da una diversa capacità di spendere le risorse. Ecco perché

appare **miepe, oltre che ingannevole nei confronti dei cittadini, sostenere che, poiché è difficile migliorare e ridelineare l'attuale sistema, allora è meglio che rimanga tutto così.**

Così come appare indispensabile **abbandonare la logica dei tagli lineari** alla spesa degli Enti territoriali, che non tiene conto di alcun criterio di buona amministrazione. E' necessario tagliare solo la spesa improduttiva e inefficiente, consentendo invece alle Amministrazioni virtuose di fare investimenti utili e di attuare politiche che imprimano una spinta positiva all'economia, con un beneficio per tutto il Pil nazionale, non solo delle Regioni interessate.

D'altro canto, sempre nell'ottica di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni offerti ai cittadini, che a mio parere deve essere il vero obiettivo di chi amministra i territori (da Nord a Sud), appare necessario che, laddove le risorse non risultino bene utilizzate, laddove la gestione risulti inefficiente, vi sia **una maggiore presenza dello Stato.**

E' solo combattendo la scarsa efficienza che si può giungere ad offrire parità di condizioni a tutti i cittadini, non certo impedendo alle realtà virtuose di migliorare ancora le loro prestazioni: **laddove si riveli necessario,** occorre che siano attuati **seri processi di controllo della spesa.**

Porto qualche esempio: non può lasciare indifferenti la percentuale impressionante di Comuni in dissesto finanziario presente in alcune realtà territoriali: in Sicilia il 26,8% dei Comuni è in dissesto finanziario (107 Comuni su 339 complessivi), in Campania il 33% (183 Comuni su 555), in Calabria il 54% dei Comuni (222 su 409).

Così come va da sé che alla **maggiore autonomia** delle Regioni interessate dovrà accompagnarsi una **maggiore responsabilità** sul territorio in termini di equo soddisfacimento dei servizi a garanzia dei propri cittadini, ed in termini di efficienza ed efficacia dell'azione svolta.

Questo percorso di rinnovamento dell'assetto istituzionale, ispirato ad una logica di geometria variabile che tiene conto delle peculiarità e delle specificità delle diverse realtà territoriali e dà spazio alle energie positive ed alle spinte propulsive espresse dalle collettività locali, appare un nodo istituzionale decisivo al fine di consentire la ripresa di un adeguato livello di sviluppo e di competitività da parte delle aree che possono fungere da "volano" economico per l'intero Paese.

Al riguardo richiamo quanto già alcuni stakeholders – tra cui Confindustria Veneto – hanno già evidenziato: l'autonomia differenziata può costituire uno strumento di vera innovazione della macchina pubblica, un "percorso strutturato per l'efficientamento di questo Paese".

In un contesto economico come quello attuale, appare infatti urgente e necessario introdurre una **logica meritocratica che - pur gradualmente e con le garanzie indispensabili per non privare nessun cittadino, da Nord a Sud, dei servizi essenziali - induca però una logica di attenzione alla qualità della spesa e dell'utilizzo delle risorse di tutti,** e consenta alle realtà territoriali che ne sono in condizione di porre in essere politiche pubbliche maggiormente orientate alle istanze provenienti dal tessuto socio-economico.

